SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 116

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 2 luglio 1971)

INDICE

ALBARELLO: Perchè il comune di Legnago (Verona) possa beneficiare delle provvidenze previste dalla legge n. 614 del 1966 a favore delle zone depresse (5367) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) *Pag.* 3105

BENEDETTI: Difficoltà incontrate dai produttori agricoli di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nelle operazioni di spedizione dei loro prodotti (5217) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3105

BERLANDA: In merito alla ripartizione degli utili della lotteria di Merano (5105) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 3106

BOANO: Per sapere se si intenda elimiminare dalla scala monetaria italiana le monete da 5, 10 e 20 lire (4975) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3108

BONATTI, BRAMBILLA, DI PRISCO, PALAZZESCHI, FABIANI, VIGNOLO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: Per la sistemazione dei lavoratori degli appalti per conto delle Ferrovie dello Stato (5241) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3109

BONAZZI: Per la ricezione del secondo canale TV nel comune di Casola Valsenio (Ravenna) (4986) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . 3109

Sulla morte del detenuto Giovanni Bertasi avvenuta nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna (5253) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3110

Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti delle saline di Cervia e Comacchio (5282) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 3119

Per la nomina e l'insediamento della Commissione incaricata di proporre modifiche al vigente ordinamento per il pensionamento dei dipendenti da enti locali (5283) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) . . . . . *Pag.* 3112

CALEFFI, ARNONE: Sulle condizioni di vita dei detenuti politici greci, con particolare riferimento al campo di concentramento di Leros (4872) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3111

CELIDONIO, BARDI, BLOISE: Per l'aggiornamento delle pensioni dei dipendenti degli enti locali (4985) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3112

CIFARELLI: Sul furto commesso nella Pinacoteca comunale di Barletta (4462) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 3113

Sui recenti fatti di Polonia e sulla crisi dell'impero sovietico (4857), (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3113

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI: Sui gravi incidenti verificatisi in Polonia a seguito del massiccio rincaro dei generi alimentari (4861) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 3114

DE ZAN, LOMBARDI, BARGELLINI, SPIGAROLI, BALLESI, RICCI, FALCUCCI Franca, LA ROSA, PECORARO, MURMURA, SENESE, SCIPIONI, ACCILI, PELIZZO, DE LUCA, TORELLI, ANDÒ, BATTISTA, BELOTTI, COLLEONI, GIRAUDO, SCHIAVONE, BALDINI, TIBERI: Per conoscere il giudizio del Governo sui gravi fatti avvenuti in Polonia (4858) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3113

DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI, RAIA: Per la nomina della commissione incaricata di proporre modifiche al vigente ordinamento per il pensionamento dei dipendenti da enti locali (5239) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) . . . . *Pag.* 3112

FARNETI Ariella, ORLANDI: Misure da adottare per garantire il posto di lavoro ai dipendenti delle saline di Cervia e di Comacchio (5246) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 3118

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE: Per la sollecita erogazione delle provvidenze dovute agli invalidi per servizio e loro familiari (5329) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3114

FILIPPA, BENEDETTI, ANTONICELLI, DI PRISCO, VENTURI Lino, MASCIALE: Atteggiamento della polizia, a Torino, durante lo sciopero dei dipendenti della « Bertone » (5232) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 3115

FORMICA: Provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di un allenatore e di alcuni atleti della società ginnastica « Angiulli » (4928) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 3116

IANNELLI, DI BENEDETTO, DINDO: Per conoscere il giudizio del Governo sui gravi fatti avvenuti in Polonia (4860) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3114

LI VIGNI: Sulle possibilità di sviluppo delle saline di Cervia e di Comacchio (5231) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 3118

LUCCHI: In merito alla presenza di un rappresentante dell'ACI durante gli esami per il conseguimento della patente di guida (5182) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3119

MASCIALE, ALBARELLO: Per sapere se sia vero che nel 1960 furono venduti 540.000 fucili da parte del Ministero della difesa (5069) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 3120

MASCIALE, LI VIGNI: Sulle note apparse nella rivista dell'ISCO relative alla politica monetaria espansiva attuata negli Stati Uniti (4925) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3121

MINNOCCI: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti dell'ENAL, in riferimento alla decisione n. 400 del Consiglio di Stato (4927) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 3122

MONTINI: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari di Pordenone (5235) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3124

MURMURA: Sulla mancata attuazione dell'articolo 25 della legge n. 795 del 1970 (4983) (risp. GASPARI, *Ministro senza portafoglio*) . . . . . *Pag.* 3124

PAPA, FERMARIELLO, MARIS, ABENANTE: Sull'indagine promossa dal procuratore della Repubblica di Napoli sulla gestione amministrativa delle cliniche universitarie della città (5281) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3125

PELLICANÒ: Per la costruzione di un mattatoio comunale, per il completamento della rete idrica e fognante, per la sistemazione delle strade e per la costruzione di una scuola materna nel comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) (5110) 3126 (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*)
Per la costruzione di una strada che da Puzzi porti ai Campi Melacrino in Asproponte (5165) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 3126

PIERACCINI: Per la nomina della Commissione prevista dalla legge n. 85 del 1968 per la modifica del trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (5166) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3127

PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCCALA', CODIGNOLA, FORMICA: Per conoscere il giudizio del Governo sui gravi fatti avvenuti in Polonia (4862) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3114

PIOVANO: Per la concessione di un mutuo per la costruzione dell'acquedotto e della fognatura a Mezzana Bigli (Pavia) (4931) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3127

PREMOLI: Sulla Convenzione europea relativa alla protezione degli animali nel corso di trasporti internazionali (3268) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3127
Sulla Raccomandazione n. 455 relativa alla pratica della presa di ostaggi (4575) (risposta SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3128

RICCI: Ritenute effettuate dal Governo brasiliano sulle pensioni corrisposte a cittadini italiani per periodi di lavoro prestato in Brasile (5078) (risp. BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3128

RIGHETTI: Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata su « L'Espresso » circa la vendita, da parte di un magazzino militare di Torino, di ingenti quantitativi di viveri destinati ai militari del presidio (5126) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 3129

SAMMARTINO: Provvedimenti da adottare a favore di tutte le categorie economiche del Molise danneggiate dalla neve (4902) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . *Pag.* 3130

In merito all'istituzione di un'agenzia postale e telegrafica nella frazione Ceppagna del comune di Venafro (Isernia) (5094) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3130

SOLIANO, LI VIGNI: Sul conferimento di promozioni a funzionari della Ragioneria generale dello Stato che in precedenza avevano presentato domanda di esodo ai sensi della legge n. 336 del 1970 (5009) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3130

STEFANELLI: In merito all'istituzione del « Politecnico del commercio del Levante » (5209) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 3131

Per il sollecito adeguamento delle pensioni degli ex dipendenti da enti locali (5210) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3112

TANGA: Sulla realizzazione di impianti elettrici in zone rurali e sui relativi allacciamenti (4453) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3132

TERRACINI: Sulle denunzie a carico di alcuni studenti iraniani iscritti all'università di Perugia per offese a Capo di Stato estero (5132) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3133

TIBERI, COPPOLA: In merito all'inserimento dei prodotti della panetteria nella categoria degli alimenti surgelati (5091) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato*) 3133

TORELLI: Sulla grave situazione della società per azioni G. Panizza e C. di Ghiffa (Novara) (5185) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3134

VERONESI: Per la soluzione dei problemi dei piccoli e medi industriali relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali, al rimborso dell'IGE all'esportazione e ai finanziamenti a medio termine (5287) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3135

VERONESI, FINIZZI, PALUMBO, ARENA: Per conoscere i nominativi degli istituti di assistenza all'infanzia a carico dei quali siano stati elevati procedimenti penali (4884) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3135

ZUGNO: In merito all'interpretazione dell'articolo 23 della legge sull'affitto dei fondi rustici (5295) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3135

ALBARELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se intende aderire alla richiesta del comune di Legnago, in provincia di Verona, e provvedere conseguentemente ad includere lo stesso comune nel novero di quelli ammessi a beneficiare della legge 22 luglio 1966, n. 614, che prevede provvidenze per le zone depresse.

L'interrogante ricorda l'accelerata situazione di declino economico che investe il comune di Legnago. (int. scr. - 5367)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si è dell'avviso che il più generale problema dei provvedimenti a favore delle zone depresse del Centro-Nord debba ormai ritenersi superato in relazione alla impostazione fin qui seguita.

Infatti, a parte l'esaurimento degli stanziamenti per gli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord, è da precisare che l'avvenuta istituzione delle Regioni a statuto ordinario rende necessaria la ristrutturazione dei citati interventi nelle zone predette, affidandone la gestione alle Regioni medesime.

Ciò, anche in considerazione del fatto che le zone in questione, a differenza della circoscrizione meridionale, sono caratterizzate da limitate sacche di depressione, nelle quali l'intervento delle Regioni verrebbe a esercitarsi, sotto il profilo operativo, in maniera più incisiva e efficace.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

30 giugno 1971

BENEDETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità che allo scalo delle Ferrovie dello Stato di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, viene impedito ai produttori agricoli, affittuari e coltivatori diretti, di eseguire le operazioni di spedizione di prodotti agricoli ed orticoli e di primizie

senza dover ricorrere all'intermediazione di terzi.

Qualora quanto segnalato corrisponda al vero, l'interrogante chiede di conoscere il pensiero dei Ministri interrogati per sapere se quanto sopra denunciato sia conciliabile con la libertà d'iniziativa privata e con il diritto di usare dei mezzi pubblici di trasporto che lo Stato pone al servizio di tutti i cittadini, e se un tale divieto non possa essere considerato come un'oggettiva collusione di poteri pubblici con gli interessi privati di quella intermediazione responsabile della nota ingiusta remunerazione del contadino produttore e dell'esoso sfruttamento dei consumatori cui vengono imposti, per gli stessi prodotti, prezzi fortemente distanti da quelli che sono i compensi dei produttori per la loro fatica ed il loro sforzo imprenditoriale. (int. scr. - 5217)

RISPOSTA. — Nessuna particolare limitazione al servizio merci è stata disposta dall'Azienda delle ferrovie dello Stato per la stazione di Barcellona e pertanto chiunque può presentare all'impianto stesso richiesta per trasporti merci nel rispetto delle norme vigenti.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

22 giugno 1971

BERLANDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1971, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 13 aprile 1971, si è provveduto alla « ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 28 settembre 1969 », in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 722, e del relativo regolamento, l'interrogante chiede di essere informato sui seguenti punti:

1) a cosa debba imputarsi un così notevole ritardo nella deliberazione assunta (lotteria effettuata il 28 settembre 1969; decreto emesso il 12 gennaio 1971; pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* il 13 aprile 1971, con la previsione dell'effettiva erogazione dei contributi non prima dell'estate 1971), considerando come in molti casi gli enti beneficiati presentano reali e persistenti difficoltà di bilancio per lo svolgimento della loro attività;

2) se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che nessun contributo viene assegnato dal predetto decreto alle province qui di seguito elencate in ordine di circoscrizioni elettorali: (III) Imperia - Savona - La Spezia, (V) Sondrio, (VII) Mantova - Cremona, (VIII) Trento, (XI) Pordenone, (XIV) Pistoia, (XV) Lucca, (XVI) Grosseto, (XVIII) Terni, (XIX) Viterbo, (XX) Chieti - Teramo, (XXIII) Benevento, (XXIV) Bari, (XXV) Lecce - Brindisi, (XXVIII) Siracusa - Ragusa - Enna, (XXX) Cagliari - Nuoro, (XXXI) Aosta, per un totale di n. 25 province, mentre sono pendenti domande di contributo di enti ed associazioni in tali province operanti;

3) se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che il riparto del 63,676502 per cento della somma totale disponibile (di cui il decreto non cita in modo esplicito l'ammontare in lire) è avvenuto nel modo che segue, sempre raggruppando nel calcolo le province secondo l'appartenenza alle circoscrizioni elettorali esistenti per l'elezione alla Camera dei deputati (indi con la quota parte del 63,676502 per cento assegnata):

Circoscrizione	Province	Percentuale assegnata
8ª	Bolzano (sede della lotteria di Merano)	19,666580
9ª	Verona - Padova - Vicenza - Rovigo	10,641075
19ª	Roma - Latina - Frosinone	6,307031
22ª	Napoli - Caserta	4,370334
29ª	Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta .	4,314085
10ª	Venezia - Treviso	3,709646
2ª	Cuneo - Alessandria - Asti	1,658190
12ª	Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì	1,349017
26ª	Potenza - Matera	1,334982
17ª	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno . .	1,064734

11ª	Udine - Belluno - Gorizia	1,053945
6ª	Brescia - Bergamo	0,786945
1ª	Torino - Novara - Vercelli	0,716672
20ª	L'Aquila - Pescara . . .	0,702630
3ª	Genova	0,646413
27ª	Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria	0,575886
23ª	Avellino - Salerno	0,562104
5ª	Como - Varese	0,491841
13ª	Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia	0,491841
15ª	Pisa - Livorno - Massa Carrara	0,491841
18ª	Perugia - Rieti	0,435626
14ª	Firenze	0,421572
28ª	Catania - Messina	0,421578
24ª	Foggia	0,365365
4ª	Milano - Pavia	0,210789
16ª	Siena - Arezzo	0,140526
25ª	Taranto	0,140525
21ª	Campobasso	0,070263
30ª	Sassari	0,070263

4) se e quali criteri esistono per una graduatoria di assegnazioni così differenziata e se è possibile conoscerli onde avere certezza dell'obiettività del lavoro della commissione citata nel quarto comma del decreto presidenziale richiamato.

L'interrogante chiede, inoltre, al Presidente del Consiglio dei ministri se non possa dare precise assicurazioni che il rimanente 36,323498 per cento della somma da ripartire, come previsto dall'ultimo comma del citato decreto, sia interamente riservato a soddisfare — nei limiti del possibile — le domande di sussidio presentate da enti ed associazioni operanti nelle 25 province totalmente escluse dai benefici del primo riparto.

L'interrogante auspica, infine, che i riparti per le lotterie, perfezionate dopo quella di Merano del 28 settembre 1969, avvengano con criteri di maggiore equità e senza esclusione alcuna di province che pur hanno viva necessità di vedere aiutati enti ed associazioni che operano con finalità che ricadono fra quelle previste dalla legge sul riparto degli utili delle lotterie nazionali stesse. (int. scr. - 5105)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricordando preliminarmente che la ripartizione degli utili delle quattro lotterie nazionali è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

L'emanazione del provvedimento è preceduta da apposita istruttoria, diretta ad accertare nei confronti degli enti la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e dal parere di una Commissione interministeriale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961. Detto organo, vagliate le numerose istanze che all'uopo pervengono ed avuto riguardo alle proposte formulate dai competenti Dicasteri, indica di volta in volta gli enti da prescegliere e la misura del relativo contributo, ispirandosi al criterio di assecondare quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali, anche se a carattere locale, che ritenga maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento.

In questo quadro, che presuppone apprezzamenti ampiamente discrezionali, le erogazioni disposte a favore degli enti prescelti in sede di riparto degli utili della lotteria indicata dalla signoria vostra onorevole, sono state precedute, come di consueto, da adeguate operazioni di accertamento, dirette a stabilire nei confronti di ciascun ente beneficiario il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L'eseguita istruttoria è relativa ad un'entità veramente notevole di istanze pervenute, la qual cosa, ove si tenga conto anche degli altri adempimenti occorrenti ai fini della predisposizione e della registrazione del provvedimento concessivo, potrà dar ragione del tempo normalmente intercorrente tra la disponibilità degli utili e la loro effettiva distribuzione.

Torna anzi opportuno sottolineare al riguardo che l'Amministrazione, proprio al fi-

ne di rendere il più possibile spedita la devoluzione degli utili relativi a ciascuna lotteria, provvede, di norma, alla emanazione di più decreti presidenziali, in maniera da consentire che la distribuzione delle quote assegnate possa essere di volta in volta disposta in favore di quegli enti nei cui confronti risulti conclusa la prevista istruttoria.

Il procedimento indicato rende quindi possibile il verificarsi della situazione rappresentata nei punti 2) e 3) della interrogazione, anche se può assicurarsi che a determinarla non ha minimamente influito alcuno specifico criterio di preferenza di talune zone territoriali rispetto ad altre.

La partecipazione delle singole provincie del territorio nazionale alla ripartizione degli utili delle lotterie non viene, d'altra parte, presa in considerazione con riferimento a ciascuna lotteria, bensì nel contesto delle quattro lotterie annuali.

In tale quadro complessivo vengono infatti considerate tutte le richieste che pervengono, in modo che nel corso di ciascun anno non resti esclusa dal beneficio alcuna provincia.

Il Ministro delle finanze
PRETI

22 giugno 1971

BOANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se la cessata immissione in circolazione di nuove monete metalliche da 5, 10 e 20 lire precluda ad una definitiva scomparsa di tali pezzi dalla scala monetaria italiana.

In caso contrario, per sapere per quali ragioni non si rimedi all'estrema scarsità di dette monete metalliche, in considerazione del generale disagio determinato nelle ultime settimane dall'aggravarsi del fenomeno. (int. scr. - 4975)

RISPOSTA. — La situazione relativa alla produzione delle monete di piccolo taglio fino a tutto il 31 gennaio 1971 era la seguente:

Valori	Contingenti autorizzati con D.P.R. (pezzi)	Monete coniate (pezzi)	Monete rimaste da coniare (pezzi)
L. 5	1.180.000.000	920.070.000	259.930.000
» 10	1.200.000.000	920.210.000	279.790.000
» 20	250.000.000	192.965.000	57.035.000
» 50	800.000.000	418.585.000	381.415.000
» 100	800.000.000	564.110.000	235.890.000

Nel precisare che non vi è stata alcuna interruzione nella coniazione delle predette monete, si assicura che la Zecca farà il massimo sforzo per fronteggiare questa carenza, che oltre tutto è imputabile anche alle mutate condizioni di mercato, alla espansione degli scambi, del turismo, dell'uso di gettoniere negli ascensori e di distributori automatici, cui non può corrispondere un adeguato incremento produttivo da parte dello stabilimento che, come è noto, opera in condizioni non agevoli in dipendenza della limitatezza di spazio e delle antiquate attrezzature di cui dispone.

Tuttavia, questo Ministero ritiene che l'attuale produzione potrà essere raddoppiata con l'entrata in funzione di nuove modernissime presse per l'acquisto delle quali sono in corso di perfezionamento i relativi atti.

Infine, si rende noto che per risolvere in modo soddisfacente il problema della funzionalità e della produttività dello stabilimento, è stato già presentato all'esame del Parlamento (atto Camera 3153) un disegno

di legge che prevede l'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a nuovo fabbricato della Zecca, rispondente alle accresciute esigenze della circolazione e di tutti gli altri compiti istituzionali.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

BONATTI, BRAMBILLA, DI PRISCO, PALAZZESCHI, FABIANI, VIGNOLO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per conoscere se sono edotti del grave stato di agitazione dei lavoratori degli appalti ferroviari e dei ferrovieri italiani, a causa dell'incredibile ritardo del Governo relativo all'impegno di approvare e sottoporre all'esame del Parlamento il disegno di legge riguardante la sistemazione dei lavoratori degli appalti per conto delle Ferrovie dello Stato.

Detto disegno di legge, come è noto, è stato predisposto dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno per l'eliminazione degli appalti nelle Ferrovie dello Stato — approvato dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati il 12 agosto 1969 — a seguito dell'intesa successivamente intercorsa fra il Ministero stesso, l'Azienda ferroviaria e le organizzazioni sindacali (SAUFI, SIUF e SFI), definita in data 21 gennaio 1971.

Gli interroganti, tenuto conto che, a causa del lamentato ritardo, i lavoratori sono stati già costretti a scendere in sciopero e che altre manifestazioni di sciopero si potrebbero verificare in seguito, con grave danno per i lavoratori, per i cittadini e per l'economia del Paese, chiedono ai Ministri interrogati quali urgenti iniziative intendono prendere per concretizzare gli impegni a suo tempo assunti dal Governo e porre fine a tale grave situazione. (int. scr. - 5241)

RISPOSTA. — L'assorbimento in gestione diretta della maggior parte dei servizi appaltati dall'Azienda delle ferrovie dello Stato forma oggetto di un apposito provvedimento legislativo, in atto al « concerto » dei Ministeri finanziari, con il quale viene anche previsto l'inquadramento nei ruoli ferroviari dei dipendenti delle ditte appaltatrici entro i limiti e secondo le condizioni previste dal provvedimento stesso.

Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

25 giugno 1971

BONAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quanto tempo ancora dovranno attendere i cittadini del comune di Casola Valsenio (Ravenna) per vedere finalmente accolta ed esaudita la richiesta, da anni avanzata, di poter ottenere l'estensione della rete televisiva che permetta loro la ricezione delle trasmissioni del secondo canale televisivo.

L'interrogante fa presente che, fin dal lontano 1965, ai cittadini del suddetto comune furono fatte promesse in tal senso e che verso di loro furono assunti impegni, promesse ed impegni, però, fino ad oggi non mantenuti. (int. scr. - 4986)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene di dover precisare che le Convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi su tutto il territorio nazionale, ma stabiliscono limiti, peraltro già ampiamente superati, agli obblighi imposti alla predetta Concessionaria per quanto concerne l'estensione delle reti, fissando all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici programmi di estensione delle reti televisive, in modo da migliorare, con la necessaria gradualità e con criteri di precedenza che tengono conto della consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Ciò posto, si fa presente che nel programma di lavori approvato per il quadriennio

1969-1972 era stato compreso anche l'impianto di Casola Valsenio per la diffusione del secondo programma TV.

Purtroppo sopraggiunte difficoltà hanno imposto di rinviarne la realizzazione ad epoca che non si è, attualmente, in grado di precisare.

Si assicura comunque che il problema segnalato è tenuto nella dovuta considerazione per essere risolto non appena la situazione lo consentirà.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BOSCO

28 giugno 1971

BONAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dell'incredibile fatto accaduto, il 22 maggio 1971, nel carcere di San Giovanni in Monte, a Bologna, ove un uomo di 32 anni, Giorgio Bertasi, detenuto da alcuni giorni perchè sorpreso in un grande magazzino della città a compiere un furtarello quasi infantile (qualche oggetto non pagato alla cassa), è deceduto.

Il Bertasi, incensurato e gravemente ammalato fin dalla sua prima giovinezza (egli, infatti, soffriva di una grave forma di asma bronchiale), anche recentemente era stato lungamente ricoverato in ospedale per una malattia (epatite virale) che l'aveva ancora maggiormente debilitato, ciò che aveva indotto i suoi familiari a recarsi prontamente presso il carcere con il certificato del medico curante in cui erano denunciate e chiaramente spiegate le condizioni fisiche del detenuto, unitamente ad un pacchetto di medicinali da consegnargli subito.

Purtroppo — inspiegabilmente ed assurdamente — non valsero a nulla le insistenze dei familiari presso le guardie carcerarie: solo i farmaci, dopo molto insistere, furono ritirati, mentre fu rifiutato il precetto del medico.

Vi è da aggiungere, ancora, che, nonostante le angosciate richieste del Bertasi e l'aggravarsi delle sue condizioni, soltanto due giorni dopo l'entrata in carcere del medesimo il medico della prigione provvide a visitarlo in cella. Dopo detta visita si consentì, finalmente, al detenuto gravemente ammalato l'uso dei farmaci portati dai familiari; troppo tardi, però, poichè il Bertasi continuò ad aggravarsi ed il giorno successivo moriva.

L'interrogante ritiene tale triste ed assurdo episodio un'ulteriore dimostrazione di quanto ancora occorra fare nel nostro Paese per far comprendere che anche in quei luoghi di espiazione e di dolore che sono le carceri non può essere consentito ad alcuno di dimenticarsi degli insopprimibili, elementari diritti dell'uomo e del cittadino.

L'interrogante chiede di sapere, pertanto, se il Ministro non ritenga di dover provvedere a far svolgere una tempestiva inchiesta atta ad accertare come possono essere accaduti i fatti sopra ricordati, nonchè le relative responsabilità. (int. scr. - 5253)

RISPOSTA. — Si informa che il 19 maggio 1971 Bertasi Giorgio, al quale la interrogazione si riferisce, fu arrestato in Bologna per il delitto di furto aggravato e tradotto in quelle carceri giudiziarie, dove decedette il 22 successivo per « collasso cardiocircolatorio ».

Dai primi accertamenti svolti su tale doloroso episodio, è emerso che il predetto Bertasi, dopo il suo ingresso in carcere, fu sottoposto alla prescritta visita medica soltanto il giorno 21 maggio (il precedente giorno 20 maggio era festivo) e fu trovato affetto da asma brochiale cronica, per cui venne ricoverato in infermeria. Ivi, però, la mattina del 22 maggio, lo stesso detenuto fu colto da un violento attacco di asma, a seguito del quale decedette verso le ore 13,50 di quello stesso giorno.

Sempre dai primi accertamenti è risultato anche che i familiari del Bertasi, dopo il suo arresto, portarono dei medicinali da dare al detenuto, medicinali che a costui vennero però consegnati soltanto dopo che egli fu sottoposto a una visita sanitaria. Dopo il decesso del Bertasi, i suoi congiunti hanno presentato un esposto-denunzia alla Procura della Repubblica, che ha iniziato un'inchiesta giudiziaria, ordinando l'autopsia ed indiziando di reato il Direttore del carcere

di Bologna, dottor Buscemi, il sanitario dottor Coppola e l'agente infermiere Valente.

Questo Ministero, a prescindere da tale inchiesta, ha dato incarico all'Ispettore distrettuale di svolgere le opportune indagini al fine di accertare le eventuali responsabilità di ordine amministrativo-disciplinare a carico del personale delle carceri predette.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

24 giugno 1971

CALEFFI, ARNONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia informato delle condizioni in cui vengono tenuti, in particolare nel campo di concentramento di Leros, i prigionieri politici greci ai quali, a parte gli episodi di tortura noti ormai in tutto il mondo, è negata ogni assistenza sanitaria, con conseguenze gravissime in relazione, fra l'altro, al recente diffondersi dell'epidemia influenzale;

se sia altresì informato del fatto che, in seguito a questo, numerosi detenuti hanno perso addirittura la vita ed è fondato il timore che ciò abbia a ripetersi nelle prossime settimane;

se non ritenga pertanto di intervenire presso il Governo ellenico affinchè sia consentito alla Croce rossa internazionale di svolgere senza intralci la sua opera e perchè le stesse autorità sanitarie greche si adoperino per sanare almeno questo aspetto delle condizioni di vita nei campi di concentramento. (int. scr. - 4872)

RISPOSTA. — Sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale il Governo italiano, com'è noto al Parlamento, ha svolto una costante azione umanitaria in favore dei detenuti politici greci.

Pur volendo evitare indebite ingerenze negli affari interni di un altro Stato, il Governo italiano ha sempre fatto presente al Governo ellenico il nostro auspicio che il trattamento dei prigionieri politici greci fosse ispirato a criteri di umanità.

Nel novembre 1970, il Governo greco decideva di non rinnovare l'accordo concluso il 3 novembre 1969 con la Croce rossa internazionale, i termini del quale prevedevano, tra l'altro, il diritto di accesso della CRI in tutti i luoghi di detenzione.

Dopo la decisione di non rinnovare il suddetto accordo, il Governo greco, in relazione agli interessamenti che da più parti (naturalmente anche dal Governo italiano) venivano ripetutamente svolti a favore dei detenuti politici ellenici, faceva presente che i prigionieri godevano di buona salute e che le loro condizioni di vita e di detenzione erano soddisfacenti; inoltre, le autorità elleniche ribadivano la loro intenzione di riportare l'attività della Croce rossa internazionale in Grecia nel quadro del diritto internazionale comune.

Nel contempo, il Governo ellenico procedeva tuttavia alla liberazione di un consistente numero di prigionieri: secondo cifre fornite dalle stesse autorità greche, su circa 10 mila persone imprigionate per motivi politici subito dopo il colpo di Stato del 21 aprile 1967, all'inizio del 1970 il totale di coloro che si trovavano ancora detenuti in campi per confinati politici era di 1.678; alla fine dello stesso anno tale numero era ulteriormente sceso a 640 unità; e, secondo quanto recentemente annunciato dai governanti greci, tutti i campi di detenzione ancora in funzione (compreso quello dell'isola di Leros) sono stati chiusi il 10 aprile 1971 e tutti coloro che erano ivi confinati sono stati liberati. Resterebbero ancora, quindi, circa 400 prigionieri politici tuttora rinchiusi in carceri comuni ed una settantina di confinati in villaggi remoti.

Il Governo italiano continua ad ogni modo, come in passato, a seguire molto da vicino la situazione dei restanti detenuti politici greci e gli onorevoli interroganti possono star certi che esso non mancherà, anche in avvenire, di esercitare ogni possibile sollecitazione per un miglioramento delle loro condizioni e per una ulteriore riduzione del loro numero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

26 giugno 1971

CELIDONIO, BARDI, BLOISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informati e, conseguentemente, per rassicurare la notevole massa dei pensionati degli Enti locali circa l'impegno di dare sollecita esecuzione alle direttive di cui alla legge 5 febbraio 1968, n. 85, che contempla l'esame relativo all'aggiornamento del trattamento pensionistico in favore di detta categoria di cittadini, i quali continuano ad essere esposti al grave danno di una emarginazione che suscita un'ondata di amarezza, manifestandosi verso i più deboli.

Si chiede, altresì, se l'apposita Commissione di studio non debba essere integrata da un adeguato numero di pensionati di detti Enti locali, i quali, per vivere direttamente tali problemi, possono più attivamente rappresentare le esigenze della loro categoria. (int. scr. - 4985)

STEFANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il costante aumento del costo della vita rende urgente l'adozione di provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni degli ex dipendenti da Enti locali e ricordato che gli ultimi ritocchi a dette pensioni furono apportati nel lontano 1967, l'interrogante chiede di conoscere:

se sono stati approvati i bilanci tecnici della Cassa pensioni, gestita dal Ministero del tesoro, inerenti agli anni 1969 e 1970;

se l'apposita Commissione, prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, numero 85, ha provveduto alla formulazione delle proposte per la modifica ed il miglioramento del trattamento pensionistico;

quali provvedimenti intende adottare il Ministro per risolvere, senza indugi e senza ulteriori rinvii, la situazione. (int. scr. - 5210)

DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI, RAIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla nomina della Commissione, prevista dall'articolo 10 della legge n. 85 del 1968, incaricata di proporre modifiche all'ordinamento vigente per il pensionamento dei dipendenti degli Enti locali.

Gli interroganti fanno presente il grave stato di disagio in cui versano i pensionati degli Enti locali, i quali, per tale carenza, si trovano fermi al trattamento di pensione dell'anno 1965, mentre da allora ad oggi il costo della vita è passato dal parametro 100 a quello di 128,60. (int. scr. - 5239)

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga che sia giunto davvero il momento — dopo tanto indugiare — di provvedere a che, con la massima sollecitudine, si dia corso alla nomina ed all'insediamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

L'interrogante desidera richiamare il Ministro a considerare il grave stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i pensionati degli Enti locali, i quali, a causa della mancata osservanza, da parte governativa, di precise norme in vigore, si trovano fermi al trattamento di pensione fissato alcuni anni fa.

L'interrogante si permette, infine, di raccomandare che la rappresentanza dei pensionati degli Enti locali in seno alla suddetta Commissione risponda adeguatamente alle forze delle organizzazioni sindacali, non escludendo, come purtroppo è avvenuto in passato, i rappresentanti dei pensionati aderenti alla FIP - CGIL. (int. scr. - 5283)

RISPOSTA. (*) — Nel rispetto della legge 5 febbraio 1968, n. 85, la Direzione generale degli Istituti di previdenza di questo Ministero ha già provveduto alla compilazione del bilancio tecnico per il 1969 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e sta ora ultimando l'esame di quello riferito al 1° gennaio 1970.

Nelle more del perfezionamento di tale secondo bilancio, la suddetta Direzione generale, al fine di accelerare la costituzione della Commissione prevista dalla citata legge n. 85, ha tempestivamente dato corso ai relativi atti preliminari, richiedendo alle altre amministrazioni interessate le designazioni dei nominativi che dovranno far parte, in numero adeguato, della Commissione stessa

in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.

Si assicura la signoria vostra onorevole che non appena perverranno tali designazioni, questo Ministero provvederà con ogni sollecitudine ad emanare il relativo provvedimento formale di nomina.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro del tesoro in risposta a ciascuna delle quattro interrogazioni sopraelencate.

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia notizia del grave furto, commesso a Barletta nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio 1971, in danno della Pinacoteca comunale.

Secondo quanto pubblicato da « La Gazzetta del Mezzogiorno », sono stati asportati notevoli dipinti del '600, e cioè: « S. Giovanni della Croce », di ignoto del XVIII secolo; « S. Francesco Saverio », di Giuseppe Ribera; « S. Francesco d'Assisi », di Giuseppe Ribera; « Deposizione e Santi », di Belisario Corenzio; « S. Francesco di Paola », di Fra' Guglielmo da Marsiglia; « S. Andrea e San Vescovo », di S. Ricci; « La Pietà », di Andrea Vaccaro; « Sacra Famiglia », di Rossi; « Autoritratto », di Luca Giordano; « Apoteosi di S. Nicola da Bari », di Luca Giordano; « Il ratto di Proserpina », di Luca Giordano; « S. Francesco Saverio », di Paolo Matteis; « Re Carlo III di Borbone », di Franco Solimena; « Adorazione dei Magi », di Francesco de Mura; « Madonna delle Grazie », di Francesco de Mura.

L'interrogante ritiene che l'ampliarsi della delinquenza rivolta in danno dei musei, delle pinacoteche, delle gallerie pubbliche e private imponga non soltanto un maggior controllo ed una più efficiente azione della polizia, specie con riferimento ai mercanti di cose d'arte in Italia ed all'estero, ma anche un'azione preventiva concordata tra tutti i responsabili (Stato, Province, Comuni e privati) per la catalogazione e la vigilanza, che siano all'altezza dei gravi pericoli in presenza. (int. scr. - 4462)

RISPOSTA. — Si premette che, al pari di quanto avvenuto anche per il materiale trafugato in altri musei, tutte le opere asportate fra il 16-17 gennaio 1971 dalla Pinacoteca di Barletta sono state recuperate.

Per quanto concerne i trafugamenti di opere d'arte si fa presente che questa Amministrazione sta favorendo compatibilmente con le disponibilità finanziarie l'installazione di sistemi antifurto nei musei statali e non statali.

Inoltre è stata intensificata l'azione repressiva dei furti in questione anche in collaborazione con l'Interpol.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

24 giugno 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, ed in quali modi, intenda manifestare, sul piano internazionale, il grave turbamento dell'opinione pubblica italiana a causa dei tragici avvenimenti della Polonia dove, alla protesta dei lavoratori per il forte e repentino aumento del costo della vita e per il peso dello Stato burocratico e totalitario, si è risposto con brutali repressioni poliziesche e militaresche.

Gli spargimenti di sangue, la presenza minacciosa dei carri armati russi, i gravissimi mutamenti al vertice dello Stato e del partito comunista, dimostrano, anche in Polonia, la crisi enorme dell'impero sovietico. (int. scr. - 4857)

DE ZAN, LOMBARDI, BARGELLINI, SPIGAROLI, BALLESI, RICCI, FALCUCCI Franca, LA ROSA, PECORARO, MURMURA, SENESE, SCIPIONI, ACCILI, PELIZZO, DE LUCA, TORELLI, ANDÒ, BATTISTA, BELOTTI, COLLEONI, GIRAUDO, SCHIAVONE, BALDINI, TIBERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — di fronte ai luttuosi avvenimenti polacchi che hanno suscitato profonda commozione in tutto il

popolo italiano — quali passi intenda compiere il Governo per esprimere:

la solidarietà degli italiani con gli operai della Polonia che hanno manifestato il loro incoercibile diritto alla libertà di giudizio e di critica;

la protesta e la preoccupazione degli italiani per le gravi misure repressive messe in in atto dal Governo polacco. (int. scr. - 4858)

IANNELLI, DI BENEDETTO, DINDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere dei luttuosi eventi di Polonia, dove sommosse popolari hanno dato luogo a sanguinose repressioni, affinchè il Ministro possa fornire, pur nell'ambito e nel rispetto delle competenze, gli elementi di sua diretta informazione, sollecitati dalla coscienza del Paese che intende nel suo giusto valore il carattere indivisibile della libertà, specie quando i diritti della libertà siano sacrificati nell'area europea, così in Spagna come oggi in Polonia, nazione che è nobilmente legata alla tradizione democratica italiana e dalla quale, nel 1956, partì il primo segno di protesta e di speranza contro i tirannici sistemi del comunismo. (int. scr. - 4860)

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere notizie, per quanto possibile precise, circa i gravi incidenti che, in occasione, a quanto si afferma, di un massiccio rincaro dei generi alimentari, si sono verificati a Danzica ed in altre città polacche. (int. scr. - 4861)

PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCCALA', CODIGNOLA, FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il giudizio del Governo sui gravi fatti accaduti in questi giorni in Polonia, ritenendo che sia da condannare la repressione messa in atto dalle autorità polacche nei confronti di manifestazioni popolari e sindacali, determinate soltanto da una grave crisi economica ed ispirate perciò alla tutela dei lavoratori, perchè soltanto un'adeguata partecipazione operaia ed il riconoscimento della funzione democratica e propulsiva del sindacato, ai fini delle scelte di politica economica, possono garantire, in un equilibrato e responsabile rapporto con le forze politiche, il pacifico sviluppo di ogni ordinamento democratico. (int. scr. - 4862)

RISPOSTA. (*) — Il Governo italiano è partecipe dell'emozione suscitata a suo tempo nell'opinione pubblica dall'insorgere degli avvenimento polacchi del dicembre scorso. Non vi sono notizie da aggiungere a quelle già note.

Il Governo italiano si è reso interprete nei modi e nei tempi opportuni dei sentimenti espressi dal Parlamento e dall'opinione pubblica italiana, legati al popolo polacco da tradizionale e ininterrotta amicizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

17 giugno 1971

(*) Testo, sempre identico, dato dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri in risposta a ciascuna delle cinque interrogazioni sopraelencate.

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risulti a verità che non vengono erogate le provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti di cui alla legge 25 febbraio 1971, n. 95, per mancanza di disponibilità finanziarie, e quali misure si intendano adottare per l'urgente integrale applicazione della legge. (int. scr. - 5329)

RISPOSTA. — Mi è gradito far presente che, in ordine a quanto prospettato con la suindicata interrogazione, sono già stati interessati i competenti Uffici di questi Ministero, per la necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura la signoria vostra onorevole che, appena in possesso degli indispensabi-

li e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

Il Ministro del tesoro
FERRARI - AGGRADI

23 giugno 1971

FILIPPA, BENEDETTI, ANTONICELLI, DI PRISCO, VENTURI Lino, MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui gravi avvenimenti di ieri, 24 maggio 1971, alla « Bertone » di Torino, fabbrica nella quale da molte settimane i lavoratori sono in lotta per giuste ed essenziali rivendicazioni che si riferiscono alle condizioni di lavoro e di vita.

La polizia ha disposto già da qualche giorno un serrato controllo intorno alla « Bertone ». Ieri, 24 maggio, reparti di polizia hanno circondato la fabbrica, minacciando un intervento diretto. Oggi, 25 maggio, consistenti forze di polizia, guidate dal vice questore Voria, sono penetrate nei reparti della « Bertone », colpendo con manganelli gli operai che vi si trovavano ed espellendoli dalla fabbrica.

Tale brutale intervento non ha alcuna giustificazione, in quanto i lavoratori esercitavano il loro diritto di sciopero e non erano in atto violenze alle persone o alle cose. La sola spiegazione dell'accaduto sta nel tentativo di colpire la lotta operaia e di affiancare l'intransigente resistenza padronale.

D'altra parte, il vice questore Voria si è già distinto altre volte nel dirigere l'intervento della polizia verso misure di repressione antioperaia, provocando disordini ed offendendo diritti elementari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che il Governo deplori l'intervento della polizia alla « Bertone », punisca i responsabili e dia garanzie che simili fatti non abbiano a ripetersi. (int. scr. - 5232)

RISPOSTA. — Il 24 maggio scorso, centinaia di operai della « Carrozzeria Bertone » di Grugliasco, da alcune settimane in agitazione per rivendicazioni di carattere salariale e normativo, dopo aver dichiarato l'occupazione della fabbrica, uscivano sull'antistante corso Allamano, bloccando la circolazione, anche mediante l'impiego di sassi ed altro materiale edile disposto trasversalmente sul piano stradale. Veniva, pertanto, inviata sul posto la forza pubblica, al cui arrivo gli operai si ritiravano in fabbrica, consentendo così agli agenti di pubblica sicurezza ed ai carabinieri di rimuovere gli ostacoli e di ripristinare il traffico.

Il mattino successivo, gli operai riprendevano lo sciopero alternato che, verso le ore 11, si estendeva a tutte le officine, mentre gruppi di lavoratori raggiungevano i cancelli e gli uffici, chiudendo il cancello di uscita e la porta della palazzina degli uffici, all'evidente scopo di impedire l'uscita degli impiegati e di altri operai. A seguito della richiesta avanzata dalla direzione dello stabilimento e delle sollecitazioni telefoniche ricevute da alcuni impiegati (93 dei quali già il giorno 17 avevano indirizzato alla Procura della Repubblica un esposto, nel quale avevano denunciato di essere stati costretti dagli operai « con violenza, minacce e percosse di ogni genere » ad aderire agli scioperi e ad abbandonare i loro posti di lavoro), d'intesa con l'autorità giudiziaria, veniva disposto l'invio alla « Carrozzeria Bertone » di un contingente di guardie di pubblica sicurezza e carabinieri, a disposizione del vice questore dottor Voria e di altri funzionari di pubblica sicurezza.

La forza pubblica, dopo vari tentativi di far aprire gli ingressi, penetrava nello stabilimento, rompendo un battente in vetro della porta di accesso agli uffici, e provvedeva ad aprire il cancello della fabbrica. L'intervento consentiva l'uscita degli impiegati, mentre qualche operaio, che aveva tentato di opporsi, veniva allontanato senza conseguenze di rilievo.

È destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione che gli operai, in tale occasione, siano stati espulsi o allontanati dalla fabbrica: gli impiegati ed alcuni operai, invece, hanno subito lasciato lo stabilimento, dove

erano stati trattenuti indebitamente contro la loro volontà.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 giugno 1971

FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima decisione del giudice della Federazione italiana di atletica pesante, il quale, su deferimento del consiglio di settore per la lotta greco-romana, avrebbe radiato dai ruoli federali l'allenatore Mario Bisignani, squalificato per un anno gli atleti della società ginnastica « Angiulli » Vitucci, Colaianni, Scarpiello e Dellino ed ammonito tutti gli altri atleti della stessa società, accusandoli di avere impedito, il 6 marzo 1971, con l'occupazione di qualche ora della sede dell'« Angiulli », lo svolgimento a Bari dei campionati italiani di lotta, in programma alla palestra comunale, nei locali dello Stadio della Vittoria.

L'interrogante ritiene che la conquista dei sei titoli nazionali in due mesi e la promettente carriera degli atleti che sarebbero stati « appiedati » per un anno — carriera promettente anche in vista della Olimpiade di Monaco — sarebbero dovute valere, e valgono, come attenuanti in una pur ammissibile punizione disciplinare, tanto più in uno sport, come quello della lotta greco-romana, che vive esclusivamente sulla passione dei singoli.

Considerato che, con la radiazione di Bisignani e la squalifica per un anno di Vitucci, Colaianni, Scarpiello e Dellino, altro non si ottiene che la chiusura di una scuola di lotta che aveva dato lustro alla regione, alla società « Angiulli » e ad uno sport che, in campo nazionale, non può permettersi il lusso di perdere un così ricco e qualificato vivaio, l'interrogante chiede se gli organi di Governo non ritengano opportuno e necessario intervenire a tutela e negli interessi dello sport nazionale. (int. scr. - 4928)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da quest'Amministrazione in merito ai fatti cui fa riferimento la signoria vostra onorevole, ha precisato quanto segue.

Il signor Mario Bisignani, inquadrato nei ruoli degli insegnanti tecnici di lotta della Federazione italiana atletica pesante, ha da tempo assunto una posizione fortemente polemica nei confronti della Direzione tecnica federale, contestando sistematicamente le disposizioni che il Commissario tecnico e gli allenatori federali impartiscono in materia di preparazione atletica ed esortando gli atleti a non osservare tali disposizioni.

In particolare, risulta che l'allenatore in questione ha più volte manifestato aperta intolleranza nei riguardi di dirigenti e tecnici federali e, in una recente manifestazione svoltasi a Parma, ha persuaso un atleta a rifiutarsi perfino di ricevere una medaglia dalle mani del Vice presidente della citata Federazione.

Per il suo comportamento indisciplinato, il signor Bisignani è incorso, nel novembre del 1968, nella sanzione disciplinare dell'ammonizione per proteste e frasi irriguardose nei confronti di ufficiali di gara e, nell'ottobre del 1970, nella squalifica per sei mesi per ingiurie contro la giuria.

Il predetto allenatore si è, inoltre, adoperato per convincere gli atleti della Società ginnastica « Angiulli » a non presentarsi alle manifestazioni ufficiali internazionali, concorrendo, con tale comportamento, alla violazione dell'articolo 46, primo comma, lettera *g*) del Regolamento organico federale, secondo il quale gli atleti sono tenuti « a presentarsi alle gare ed agli allenamenti cui vengono convocati dalla propria società, oppure dai competenti organi federali ».

In queste occasioni, la Federazione ha omesso di adottare sanzioni disciplinari contro gli atleti, rendendosi conto che essi erano stati sobillati, ma ha espresso le proprie rimostranze alla Società ginnastica « Angiulli », che è intervenuta per richiamare il Bisignani.

Infine, in un'altra recente circostanza, il signor Bisignani, per garantire la partecipazione di alcuni atleti ad una manifestazione ufficiale internazionale, ha posto come condizione alla Federazione — la quale, ov-

viamente, l'ha respinta — che gli atleti fossero preparati esclusivamente da lui, senza intervento nè del Commissario tecnico federale, nè degli allenatori federali.

A queste lagnanze manifestate dalla Federazione se ne aggiungono molte altre pervenute da parte della Società ginnastica « Angiulli », che ha visto i propri dirigenti esautorati e posti in condizioni difficili ad opera dell'allenatore sociale.

Di conseguenza, il Consiglio direttivo della Società ha esonerato il Bisignani dall'incarico di istruttore della sezione lotta greco-romana, con deliberazione del 26 febbraio 1971, adottata all'unanimità, dopo ampia ed approfondita discussione.

Gli avvenimenti successivi sono così riferiti dalla Federazione italiana atletica pesante:

1) Per i giorni 6 e 7 marzo 1971, la Società ginnastica « Angiulli » aveva chiesto ed ottenuto dalla Federazione l'autorizzazione per l'organizzazione della prima prova dei Campionati assoluti d'Italia di lotta greco-romano.

Mancando il tempo necessario per trasferire le gare ad altra città e per avvertire, quindi, tutte le società italiane, la Federazione decideva di spostare le gare stesse nella palestra comunale dello Stadio della Vittoria di Bari, palestra nella quale, poche settimane prima, si erano regolarmente svolti i campionati nazionali allievi di lotta greco-romana, senza il minimo incidente e senza che da nessuna parte fossero state sollevate lamentele.

2) Nella giornata del 5 marzo, peraltro, il Bisignani, accompagnato da alcuni atleti a lui particolarmente fedeli, compiva il giro degli alberghi di Bari, ove erano alloggiati gli atleti e gli accompagnatori delle società partecipanti alle gare, istigandoli a rinunciare alla partecipazione, in segno di solidarietà con lui.

3) L'indomani mattina, al momento di aprire le operazioni di peso, intorno alla palestra furono trovati affissi vistosi manifesti che invitavano i lottatori a « sabotare » le competizioni.

Il Bisignani ed alcuni atleti della Società ginnastica « Angiulli », distribuivano, inoltre, numerosi volantini, creando momenti di inevitabile confusione, durante i quali sparivano incomprensibilmente alcuni pesi della bilancia ufficiale predisposta per le operazioni di peso.

4) Sobillati da quest'azione, gli accompagnatori delle società partecipanti alle gare, assumendo come pretesto l'insufficiente riscaldamento dei locali della palestra, rifiutavano di procedere alle operazioni di peso.

Va rilevato che nella palestra erano state poste cinque stufe e che gli organizzatori avevano assicurato che, prima dell'inizio delle gare, ne sarebbero state installate altre cinque.

5) Dopo molte discussioni, il Vice presidente federale, avvocato Alessandro Chieco Bianchi, che riveste anche la carica di delegato provinciale del CONI, allo scopo di tentare il salvataggio della manifestazione, proponeva di far svolgere le gare nella palestra della Società ginnastica « Angiulli », che era munita di normale impianto di riscaldamento.

6) Mentre gli organizzatori, con la collaborazione della polizia, predisponevano il trasferimento degli atleti dallo Stadio della Vittoria alla palestra della Società ginnastica « Angiulli », il Bisignani, con gli atleti Colaianni, Vitucci, Scarpiello e Delfino, a mezzo di una vettura privata, precedevano gli automezzi predisposti dagli organizzatori e raggiungevano la sede della Società ginnastica « Angiulli ».

7) Giunti in tale sede, i dirigenti della società, i dirigenti federali, la giuria e gli atleti trovavano i cancelli sbarrati, la palestra occupata e numerosi atleti della Società ginnastica « Angiulli » asserragliati dentro. Sui cancelli erano stati esposti cartelli gravemente lesivi della onorabilità dei dirigenti della società e dei dirigenti federali.

8) Poichè gli atleti barricatisi con il Bisignani entro la sede della Società ginnastica « Angiulli » rifiutavano di consentire l'accesso a coloro che dovevano disputare le gare, profferendo insulti e minacce all'indirizzo del presidente e dei dirigenti della stessa società, del vice presidente federale e delegato del CONI, avvocato Chieco

Bianchi, dell'allenatore federale Benedetti e della federazione in genere, i dirigenti della Società ginnastica « Angiulli » chiedevano l'intervento della forza pubblica. Ma nemmeno l'opera di convincimento esplicata dal commissario di pubblica sicurezza responsabile riuscì ad indurre i ribelli a recedere dal loro atteggiamento.

D'altra parte, l'intenzione di sabotare le gare era chiaramente documentata dal testo dei manifesti affissi.

9) Di fronte a tale situazione, la giuria era costretta a decidere la sospensione della manifestazione, rinviandone l'effettuazione ad altra data e sede, con grave danno delle società, che avevano sostenuto forti spese per trasferire i propri atleti a Bari e anche della Federazione, la quale aveva sostenuto le spese per le giurie, eccetera, e vedeva annullata una delle più importanti manifestazioni prevista dal calendario federale.

10) In data 14 marzo si riuniva a Napoli il Consiglio federale di settore per la lotta, che, esaminati i fatti e presa visione dei documentati rapporti del presidente della giuria e del presidente del comitato regionale — peraltro interpellati personalmente — decideva di deferire, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto federale, il Bisignani e gli atleti maggiormente implicati negli atti di sobillazione e di ribellione al giudice sportivo per la lotta.

11) In data 15 marzo, il giudice sportivo adottava i seguenti provvedimenti:

a) « radiazione » dai quadri della Federazione italiana atletica pesante, a carico dell'insegnante tecnico Mario Bisignani, in applicazione degli articoli 55/4, 51, 67/1 e 65, lettera *f*), del regolamento organico;

b) « sospensione per un anno », con decorrenza dal 6 marzo 1971, a carico degli atleti della Società ginnastica « Angiulli », Giuseppe Colaianni, Giuseppe Vitucci, Luigi Scarpiello e Pietro Delfino, in applicazione degli articoli 46 e 65 del RO;

c) « ammonizione solenne » a carico di altri quindici atleti della Società ginnastica « Angiulli », in applicazione dell'articolo 65, lettera *b*), del RO.

12) È appena il caso di osservare che le preoccupazioni per una eventuale rinuncia, nella squadra olimpica, ad alcuni atleti puniti, è completamente infondata, perchè gli atleti della Società ginnastica « Angiulli » non hanno alcuna seria possibilità di diventare campioni olimpionici.

13) Altrettanto infondata è la preoccupazione relativa alla dispersione di un nucleo di efficiente attività, come quello della Società ginnastica « Angiulli », in quanto questa stessa società ha già regolarmente riaperto la sua sezione di lotta, affidandone la direzione tecnica al campione olimpionico Pietro Lombardi.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MATTEOTTI

28 giugno 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza delle forti preoccupazioni che esistono fra i lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio in ordine alle possibilità di sviluppo dei due stabilimenti per un effettivo mantenimento dei posti di lavoro.

Si chiede, in particolare, se, data l'evidente ampiezza dei problemi che la ristrutturazione dell'Azienda monopoli di Stato comporterà, non si ritenga utile ricercare subito da parte del Ministero, assieme ai lavoratori del settore ed alle Amministrazioni locali interessate, una sede d'incontro e di discussione, evitando così scelte future burocraticamente calate dall'alto. (int. scr. - 5231)

FARNETI Ariella, ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali misure intende adottare perchè, nella ristruttuazione dell'azienda dei monopoli di Stato, ai lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio sia garantito il posto di lavoro.

Si chiede, inoltre, se a tal fine non si ritenga utile un incontro con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali, e con le Amministrazioni comunali, provinciali e regionale interessate, onde evitare soluzioni burocra-

tiche contrarie agli interessi dei lavoratori e dell'economia locale. (int. scr. - 5246)

BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover prendere in attenta considerazione quanto gli è stato richiesto, attraverso l'ordine del giorno (inviatogli direttamente) adottato in data 15 maggio 1971 dai rappresentanti sindacali della CGIL della CISL e della UIL dei lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio.

In particolare, l'interrogante desidera sapere se il Ministro non ritenga utile un incontro con i rappresentanti dei lavoratori interessati, degli Enti locali e della Regione, allo scopo di poter disporre di tutti gli elementi necessari per scelte e decisioni riguardanti le due saline sopra indicate, che non siano frutto soltanto di orientamenti e di programmi fatti calare dall'alto. (int. scr. - 5282)

RISPOSTA. (*) — Premesso che la potenzialità produttiva delle saline di Cervia e Comacchio è attualmente sfruttata al massimo delle possibilità, può assicurarsi che non sussistono preoccupazioni di alcun genere per i dipendenti, circa il mantenimento del posto di lavoro.

I piani di produzione delle due saline, infatti, sono predisposti in maniera che il graduale miglioramento tecnologico non avvenga a scapito della mano d'opera disponibile, la quale pertanto viene messa in ogni caso nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro.

Il Ministro delle finanze
PRETI

22 giugno 1971

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro delle finanze in risposta a ciascuna delle tre interrogazioni sopraelencate.

LUCCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che l'articolo 85 del codice della strada sancisce che all'esame per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli compresi nelle categorie B e C « interviene un rappresentante dell' "Automobile Club d'Italia" », l'interrogante chiede di conoscere:

1) se detta norma fissa un « potere » o un « dovere » del rappresentante dell'ACI;

2) se il verbale di una seduta di esami è da considerarsi legittimamente un « atto amministrativo » dell'organo periferico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) se, nel caso in cui il rappresentante dell'ACI non « interviene » agli esami, questi sono da ritenersi validi o meno, stante la mancanza di un requisito (quello della firma del rappresentante dell'ACI) all'atto amministrativo;

4) se il giudizio, favorevole o sfavorevole, circa l'idoneità del candidato al conseguimento della patente di guida, deve scaturire o meno da una identità di vedute fra l'esaminatore dell'Ispettorato ed il rappresentante dell'ACI. (int. scr. - 5182)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione suindicata, la signoria vostra onorevole ha sollevato la questione relativa alla natura ed ai riflessi, sulla regolarità dell'esame teorico di guida, dell'intervento all'esame stesso di un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia a norma dell'articolo 85, secondo comma, del vigente codice della circolazione stradale.

1) Si osserva anzitutto che l'intervento di tale rappresentante è diverso dalla semplice assistenza del direttore o dell'insegnante di autoscuola, prevista dal successivo terzo comma dell'articolo stesso, per cui la posizione del rappresentante dell'ACI e quella del direttore od istruttore di autoscuola non possono essere assimilate; deve invece necessariamente ammettersi, anche in omaggio alla qualità di organo pubblico del rappresentante anzidetto, che l'intervento di quest'ultimo implichi qualche cosa di più della mera assistenza.

D'altra parte, è da ritenersi che, di norma, colui che interviene nell'esercizio di un potere, se non partecipa del potere stesso, dà consigli, suggerisce orientamenti ed in-

dirizzi, fornisce ragguagli in ordine all'esercizio del medesimo.

Si può quindi affermare che la posizione del rappresentante dell'ACI, in sede dell'accertamento previsto nell'articolo 85, lettera *b*) numeri 1) e 2) limitatamente al conseguimento della patente di guida ad uso privato per i veicoli delle categorie B e C è da paragonare a quello dell'interventore volontario nella formazione dell'atto amministrativo: l'ente anzidetto ha cioè il potere di intervenire, a mezzo di un proprio rappresentante, nel procedimento relativo al conseguimento della patente e l'Amministrazione non può impedire o comunque ostacolare siffatto intervento, pena l'illegittimità del provvedimento conclusivo.

2) Il verbale di una seduta di esami è un momento del procedimento amministrativo e con esso si realizza uno degli accertamenti stabiliti dalla legge che concorrono alla formazione dell'atto amministrativo rappresentato dalla patente di guida.

3) L'eventuale assenza del rappresentante dell'ACI — nel corso dell'accertamento predetto — non imputabile all'Amministrazione, che abbia posto in essere gli opportuni accorgimenti per evitarla, ma riferibile ad impossibilità o a negligenza del rappresentante stesso, non sembra, comunque, possa riverberarsi sulla legittima esplicazione della funzione amministrativa.

4) L'organo cui il potere spetta in via piena ed esclusiva è costituito dal funzionario esaminatore di questa Amministrazione, davanti al quale, come previsto nel citato articolo 85, viene sostenuto l'esame e la cui dichiarazione di giudizio è produttiva degli effetti riconosciuti dalla legge.

Non può pertanto ammettersi che nella fattispecie ricorra l'ipotesi di un accertamento collegiale nel quale il rappresentante dell'ACI partecipi alla formazione del predetto giudizio.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

22 giugno 1971

MASCIALE, ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale, durante l'anno 1960, furono venduti dal Ministero 540.000 fucili.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere chi ne decise la vendita, il nome della ditta acquirente, il tipo e la destinazione delle armi cedute e l'importo incassato dall'erario. (int. scr. - 5069)

RISPOSTA. — In data 9 dicembre 1959, a seguito dei pareri favorevoli espressi al riguardo dal Consiglio superiore delle Forze armate e dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione della difesa stipulò con la ditta « Adam Consolidated Industried Inc. » di New York un contratto per la vendita dei seguenti quantativi di armi e munizioni:

fucili e moschetti calibro 6,5 e 7,35: n. 570.763;

cartucce calibro 6,5: n. 15.000.000;

cartucce calibro 7,35: n. 47.128.490.

Il tutto per l'importo di dollari 1 milione 776.658,64, corrispondenti a circa lire 1.103.305.015.

Trattavasi di materiali fuori servizio e in gran parte fuori uso, che non trovavano più conveniente utilizzazione a causa della loro vetustà ed inadeguatezza alle esigenze dei reparti o perchè in cattive condizioni d'uso.

La ditta acquirente ritirò ed esportò negli Stati Uniti d'America complessivamente 104.906 armi e 4.653.704 cartucce, per un controvalore di dollari 259.007,48, pari a lire 160.518.842, cui debbono aggiungersi lire 3.539.440 versate dalla stessa ditta quale miglioramento prezzo per aver prestato fidejussione in luogo di cauzione.

Vari inconvenienti riscontrati durante la esecuzione del contratto ed in particolare la circostanza che le armi, di vecchia costruzione e da lungo tempo immagazzinate, risultarono in gran parte di qualità decisamente inferiore alle pattuizioni contrattuali indussero la società Adam a chiedere la risoluzione del contratto stesso.

Poichè l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata in proposito, sconsigliò all'Am-

ministrazione qualsiasi azione nei riguardi della controparte, ritenendo il suo rifiuto ad ultimare il ritiro dei materiali in parola obiettivamente giustificato, con atto addizionale in data 29 novembre 1966, sul quale si sono favorevolmente espressi gli organi consultivi, il contratto veniva limitato alla parte eseguita.

Il Ministro della difesa
TANASSI

28 giugno 1971

MASCIALE, LI VIGNI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere quale giudizio intendono esprimere sulla nota apparsa nella rivista dell'ISCO (Istituto per lo studio della congiuntura), là dove sottolinea « che la politica monetaria espansiva attuata negli Stati Uniti d'America, implicitamente e almeno in una certa misura, ha limitato l'autonomia degli altri sistemi — principalmente per quanto riguarda l'azione mirante a contenere le spinte inflazionistiche — inducendo alla adozione di provvedimenti altrimenti non necessari nè probabilmente desiderabili ». (int. scr. - 4925)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per prevalente competenza.

Il problema trattato nella rassegna mensile dell'ISCO « Congiuntura estera » del gennaio 1971 forma oggetto di studio da parte delle autorità monetarie dei vari paesi, singolarmente ed in collaborazione tra loro, per la ricerca di adeguate soluzioni a quei problemi che hanno creato delle difficoltà alle stesse autorità monetarie e, particolarmente, a quelle dei paesi nei quali l'evoluzione economica è congiuntamente caratterizzata da una eccessiva vivacità dell'attività produttiva e dallo svilupparsi di spinte inflazionistiche.

Al riguardo, è opinione di questo Ministero che l'Italia si trovi per ora al riparo da tali inconvenienti, giacchè l'obiettivo centrale del Governo in materia di politica monetaria è quello di sostenere la domanda globale, con particolare riguardo all'attività d'investimento. Comunque, le autorità monetarie italiane, com'è dimostrato dall'esperienza del passato, dispongono dei mezzi necessari per compensare, ove ciò appaia necessario, le conseguenze sulla liquidità interna di indesiderati afflussi di valuta estera, potendosi avvalere, se del caso, anche dello strumento diretto della regolamentazione della posizione sull'estero delle aziende di credito, oltre che degli altri mezzi di neutralizzazione dei movimenti autonomi della base monetaria.

A livello internazionale, è noto che i paesi europei hanno reagito agli impulsi provenienti dalla politica monetaria americana adottando, nei primi mesi del 1971, una linea di condotta uniforme in materia di saggi d'interesse, in modo che gli afflussi di capitali degli Stati Uniti venissero ripartiti su più paesi. Dal canto loro, le autorità americane, a partire dall'autunno scorso, hanno cercato di attenuare le ripercussioni internazionali della loro politica interna provvedendo, fra l'altro, ad assorbire fondi dal mercato internazionale attraverso speciali emissioni del Tesoro e della Export-Import Bank. Più recentemente, taluni paesi europei che più di altri hanno subìto, nonostante l'avvenuto ribasso nel livello dei saggi d'interesse, ingenti e repentini afflussi di dollari a scopo speculativo, hanno provveduto — come noto — ad una moderata rivalutazione della propria moneta od all'adozione di tassi di cambio fluttuanti. Quest'ultima misura dovrebbe, peraltro, rimanere circoscritta nel tempo e nella percentuale di fluttuazione. Per quanto riguarda, in particolare, l'Italia, che non è stata direttamente interessata dal fenomeno speculativo, essa manterrà nei limiti già in atto le oscillazioni della propria moneta rispetto al dollaro. Nell'occasione è stato posto in evidenza che i cennati provvedimenti rivalutativi dovrebbero riflettersi favorevolmente sulle esportazioni italiane dirette nei paesi che li hanno adottati, sulle correnti turistiche da essi provenienti, nonchè sulle rimesse dei lavoratori italiani colà residenti.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere perchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di vigilanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), anzichè favorire la doverosa attuazione da parte dei dirigenti dell'Ente della Decisione n. 400 del Consiglio di Stato, il quale ebbe a riconoscere « la violazione dei diritti quesiti dei dipendenti dell'ENAL » avvenuta per effetto dell'articolo 2 della delibera 14/63 del presidente dell'ENAL, modificativa *in peius* del trattamento economico dei dipendenti medesimi, si è adoperata per assecondare, se non addirittura promuovere, manovre ed iniziative pretestuosamente fondate su artificiosi cavilli di interpretazione dell'anzidetta Decisione, tendenti a denegare il buon diritto ai dipendenti dell'ENAL, i quali si sono visti costretti a successivi ricorsi al Consiglio di Stato.

Confermata dall'alta magistratura la Decisione n. 400 e condannato l'ENAL alle spese di giudizio, il commissario dell'Ente, avvocato Vitaliano Rovigatti, dietro le giuste insistenze del personale ricorrente, disponeva, con delibera n. 387 del 29 aprile 1969, l'applicazione della Decisione stessa, che veniva resa operante mercè il decreto di approvazione emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 2 settembre 1970.

Quando, « venute meno le ragioni del contendere » — parole conclusive, queste, della terza sentenza del Consiglio di Stato — in conseguenza di detto decreto, il personale dell'ENAL si apprestava a ricevere soddisfazione, dopo otto anni di costose vicende giudiziarie, per l'ingiustizia patita, la Presidenza del Consiglio dei ministri rendeva nota la stupefacente determinazione di procedere all'annullamento del decreto di cui sopra a seguito della « scoperta » di una seconda delibera (n. 643 del 18 luglio 1969) adottata dal commissario dell'ENAL, che non sarebbe a suo tempo pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e in base alla quale nulla sarebbe dovuto ai dipendenti dell'ENAL.

L'interrogante, nel manifestare le più vive perplessità destate sia dalla delibera numero 14/63 che dalle susseguenti iniziative prese — autorizzate o comunque avallate dall'organo di vigilanza dell'ENAL — le quali hanno motivato non solo il primo, ma anche il secondo ed il terzo ricorso dei dipendenti dell'ENAL al Consiglio di Stato, chiede al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia di far conoscere, dopo aver svolto indagini per individuare i responsabili delle singolari vicende culminate nell'annullamento del decreto di cui trattasi, se non ritengano oltraggioso per la giustizia del lavoro ogni ulteriore indugio nel dare pronta e piena attuazione alle ripetute decisioni del Consiglio di Stato. (int. scr. - 4927)

RISPOSTA. — Con delibera n. 14/63 del 5 febbraio 1963 del Presidente dell'ENAL, il trattamento economico corrisposto al personale dell'Ente venne modificato a decorrere dal 1° gennaio 1962 ed equiparato a quello degli impiegati dello Stato; di conseguenza, per i dipendenti dell'Ente, si verificò una diminuzione dell'importo complessivo mensile percepito.

Taluni dipendenti, pertanto, ricorsero al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 ottobre 1963, che approvava la suddetta delibera n. 14/63.

Con decisione n. 400 in data 1° luglio 1968 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, veniva riconosciuta ai dipendenti dell'ENAL — che avevano ricorso — il diritto di ottenere la corresponsione, sotto forma di « assegno *ad personam* » della differenza esistente tra il vecchio ed il nuovo trattamento economico. Nella predetta decisione venivano indicate — sia pure di larga massima — le componenti che avrebbero dovuto costituire i termini del raffronto.

In dipendenza di tale decisione il Commissario dell'Ente con deliberazione n. 865 del 26 settembre 1968 riconosceva ai ricorrenti il diritto a conseguire l'assegno *ad personam* derivante dal confronto fra lo stipendio, la 13ª e la 14ª mensilità percepiti al 31 dicembre 1961 e lo stipendio e la 13ª mensilità attribuiti dal 1° gennaio 1962. Nella stessa delibera il Commissario stabiliva che l'assegno

ad personam non era riassorbibile dai successivi miglioramenti ottenuti dal personale.

Ciò formava oggetto di rilievo da parte del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio in quanto — per principio — l'assegno stesso deve essere riassorbito nei successivi miglioramenti economici.

In conseguenza dell'osservazione degli organi tutori il Commissario dell'ente adottava la deliberazione n. 387 in data 29 aprile 1969, con la quale disponeva l'estensione a tutto il personale dipendente di tutti i benefici derivanti dalla predetta decisione del Consiglio di Stato, indicando le voci della nuova retribuzione che dovevano essere messe a raffronto con il precedente trattamento economico onde desumere l'importo dell'assegno *ad personam.*

Infatti, nel dispositivo della deliberazione sono stati espressamente esclusi l'assegno temporaneo e l'assegno mensile quali componenti del trattamento economico al 1° gennaio 1962, da tenere presente come termine comparativo ai fini della determinazione dell'assegno *ad personam* da corrispondere al personale avente titolo.

Successivamente, in dipendenza anche di altra decisione del Consiglio di Stato n. 198 in data 14 marzo 1969 emessa per l'esecuzione della decisione n. 400 il Commissario dell'Ente riteneva necessario acquisire, tramite la Presidenza del Consiglio, il parere del Consiglio di Stato per accertare esattamente i termini della succitata comparazione.

L'Alto Consesso, con parere n. 1463 del 10 luglio 1969, ha precisato che per la determinazione dell'assegno *ad personam* erano da considerare anche gli assegni mensile e temporaneo, concessi ai dipendenti statali, in quanto aventi carattere retributivo fisso e continuativo.

Il parere del Consiglio di Stato, indubbiamente, limita l'importo dell'assegno *ad personam* e, in conseguenza, l'Ente ha adottato la deliberazione n. 643 del 18 luglio 1969 limitata peraltro soltanto ai ricorrenti e nella quale al n. 3 del dispositivo è stabilito che « ogni precedente diversa deliberazione è annullata ».

Detto atto deliberativo non è stato inviato agli organi di vigilanza (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del tesoro), i quali, pertanto, non sono stati messi in condizione di conoscere quale fosse la volontà dell'Ente sulla questione.

Nel frattempo ha seguìto il suo *iter* la deliberazione n. 387 in ordine alla quale gli organi di vigilanza si sono espressi favorevolmente approvando l'atto deliberativo con decreto interministeriale 2 settembre 1970.

Con altra decisione n. 824 emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato in data 16 ottobre 1970, pubblicata il 15 dicembre 1970, su ricorso di alcuni dipendenti ENAL avverso la deliberazione n. 643 del 18 luglio 1969 è stata dichiarata « cessata la materia del contendere ».

Dalla motivazione della decisione emerge che la cessazione della materia del contendere sul ricorso è stata dichiarata in quanto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 settembre 1970, è stata approvata la deliberazione del Commissario dell'ENAL n. 387 del 29 aprile 1969, con la quale « viene riconosciuto a ciascun dipendente, e quindi a tutti i ricorrenti, il diritto di conservare sotto forma di assegno *ad personam* la differenza fra il trattamento retributivo goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quello attribuito in applicazione della deliberazione n. 643 del 28 luglio 1969 ».

Nella stessa decisione viene ripetuto che la deliberazione approvata ha escluso, agli effetti dell'attribuzione dell'assegno personale, gli assegni mensile e temporaneo e che, pertanto, « la pretesa dei ricorrenti risulta riconosciuta e soddisfatta ».

Sulla complessa questione è stato richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale con nota n. 5479 del 13 febbraio 1971 ha fatto presente che « la deliberazione n. 387 del 29 aprile 1969, già prima di essere approvata con il decreto interministeriale 2 settembre 1970, era stata da tempo revocata dall'ENAL con deliberazione numero 643 del 18 luglio 1969 » e che, pertanto, si era determinata l'inesistenza di un atto da approvare.

In relazione a quanto sopra è stata ravvisata la necessità di procedere all'annullamento di ufficio del decreto interministeria-

le 2 settembre 1970 e, pertanto, con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1971 si è proceduto all'annullamento del precedente decreto di approvazione della deliberazione n. 387.

Detto decreto è stato trasmesso in data 30 marzo 1971 all'Ente, il cui Commissario, peraltro, nella stessa data ha deliberato l'annullamento della deliberazione n. 643 del 18 luglio 1969.

Allo stato attuale non risulta che l'ente abbia adottato i provvedimenti di competenza per la definizione della questione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
ANTONIOZZI

24 giugno 1971

MONTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intenda risolvere, con assoluta urgenza, le gravi carenze di personale degli uffici giudiziari di Pordenone, soprattutto per quanto riguarda il numero dei magistrati e dei cancellieri della Pretura, carenze che rendono assolutamente impossibile un sufficiente espletamento dei servizi demandati agli uffici stessi e che hanno condotto a decise prese di posizione il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, oltre che a gravi reazioni negative nell'opinione pubblica. (int. scr. - 5235)

RISPOSTA. — Risulta, dai raffronti effettuati con la situazione di altri uffici giudiziari, che effettivamente la pianta organica dei magistrati e dei cancellieri della pretura di Pordenone presenta qualche deficienza numerica.

Tuttavia, allo stato, non si ritiene di poter intraprendere iniziative limitate a determinati settori carenti di organico giacchè, per quanto riguarda gli organici dei magistrati, il Consiglio superiore della magistratura, cui è d'obbligo richiedere il parere per ogni modifica in materia, ha fatto conoscere di avere, in avanzato stato di studio, un piano organico generale di riassetto delle piante di tutti gli uffici giudiziari nel cui contesto deve essere esaminata ogni singola variazione.

Per quanto, poi, concerne gli organici delle cancellerie, è stato chiesto da parte di questo Ministero, ai Capi di corte di appello, ai fini delle soluzioni da adottare, di segnalare, in modo organico e per singolo ufficio, le esigenze di personale in relazione anche all'intervenuto aumento di posti nel ruolo organico generale del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari.

In tale contesto non sarà naturalmente trascurato l'esame della lamentata situazione degli organici degli uffici giudiziari di Pordenone.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

30 giugno 1971

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, delle finanze, dei trasporti e dell'aviazione civile, del tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi della ritardata attuazione dell'articolo 25 della legge n. 775 del 1970, nella parte immediatamente precettiva che stabilisce l'inquadramento, con le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 249 del 1968, del personale « comunque assunto e denominato » che presta la propria attività con diligenza e con passione. (int. scr. - 4983)

RISPOSTA. — Si risponde a nome dei Ministri interessati facendo presente che è in corso di applicazione la disposizione di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 nella parte concernente l'inquadramento del personale diurnista, comunque assunto o denominato, in servizio alla data del 31 luglio 1970.

Numerosi provvedimenti, infatti, risultano già notificati agli interessati dopo la intervenuta registrazione alla Corte dei conti; altri sono in corso di registrazione.

Per altri, invece, si sta espletando la prescritta istruttoria per l'accertamento della sussistenza delle condizioni volute dalla citata legge.

Il Ministro senza portafoglio
GASPARI

21 giugno 1971

PAPA, FERMARIELLO, MARIS, ABENANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

1) che nel febbraio 1971 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ebbe a promuovere, affidandola al suo sostituto, dottor Massimo Krog, un'indagine sulla gestione amministrativa delle cliniche universitarie della città, gestione che presenta, come è stato ampiamente e ripetutamente riportato dalla stampa, una situazione estremamente confusa, solo in parte ammessa dalla direzione amministrativa con la motivazione di sviste e di errori contabili, motivazione assurda ed inaccettabile data l'ingente cifra delle somme in discussione;

2) che subito dopo, quando già l'indagine era stata avviata dal dottor Krog, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli spogliò il procuratore della Repubblica dell'indagine stessa, avocandola inopinatamente a sè, per affidarla al suo sostituto, dottor Renato Ognissanti, il quale, di recente, ha deciso di archiviare il procedimento;

3) che al turbamento prodotto dall'archiviazione nell'opinione pubblica e nel mondo universitario, principalmente negli studenti e nei docenti subalterni, ha contribuito la valutazione dell'inopportunità dell'avocazione dell'indagine da parte del procuratore generale e dell'affidamento di essa ad un magistrato, il dottor Ognissanti, il quale, pur avendo rapporti di parentela, come è stato riportato dalla stampa, con un funzionario dell'università, più volte presente, in sostituzione del direttore amministrativo, in seno al comitato tecnico, non ha ritenuto di astenersi dall'indagine per quelle gravi ragioni di convenienza che il legislatore in tali casi prevede,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre le misure necessarie perchè sia fatta chiarezza su un episodio che non ha certamente contribuito, nè poteva contribuire, ad eliminare le molte riserve circa l'oculatezza e la regolarità dell'amministrazione del Policlinico. (int. scr. - 5281)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Napoli, alle quali occorre fare riferimento, trattandosi, nella specie, di attività riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, risulta quanto appresso.

A seguito di una serie di articoli pubblicati sul giornale « L'Unità », la procura della Repubblica di Napoli iniziò una inchiesta per asserite irregolarità nella gestione degli Istituti costituenti il Policlinico della Università.

Successivamente la procura generale predetta, esercitando un potere espressamente attribuitole dalla legge (articolo 392 del codice di procedura penale) potere discrezionale e perciò insindacabile, ritenne di avocare a sè tale indagine, affidandola ad un magistrato che la procura generale stessa afferma essere degno di ogni fiducia per obiettività, capacità e diligenza.

L'inchiesta, del cui corso il procuratore generale è stato periodicamente informato, si è conclusa con la richiesta di archiviazione che è stata pienamente condivisa dal capo dell'ufficio.

La procura generale ha aggiunto che l'inchiesta medesima, comunque, sarà proseguita dal locale ufficio istruzione il quale ha ritenuto di procedere, per ora, a carico di ignoti, per i reati di falso ideologico e di peculato che, a suo avviso, potrebbero « in astratto » intravedersi in base all'esame di alcuni atti processuali.

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
PELLICANI

30 giugno 1971

PELLICANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano al corrente — e quali conseguenti provvedimenti intendano adottare — del grave disagio in cui, da troppo tempo, versano gli abitanti del comune di Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria.

In particolare, si precisa che, con decreto n. 24258 del 2 ottobre 1967, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del mattatoio comunale, per un importo di lire 28 milioni, con finanziamento ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184. La realizzazione dell'opera è estremamente necessaria ed indilazionabile, in quanto la macellazione avviene in locali privati e con nessuna garanzia sanitaria.

La Cassa per il Mezzogiorno, inoltre, ha da tempo elaborato il progetto esecutivo della rete idrica e del completamento della rete fognante, per un importo di 284 milioni di lire, realizzazione indispensabile alla popolazione che è priva di acqua, soprattutto durante il periodo estivo.

La stessa Cassa, con nota n. 172525 del 5 gennaio 1969 ed ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ha autorizzato l'Amministrazione del comune di Roccaforte del Greco ad elaborare un progetto per la sistemazione delle strade interne e per la costruzione della scuola materna nella frazione di Ghorio dello stesso comune.

Si fa presente che la popolazione è stanca di promesse non mantenute e del completo abbandono in cui il Governo l'ha sempre tenuta, per cui, se non saranno immediatamente concessi i mutui, secondo i decreti succitati, minaccia serie agitazioni contro le autorità responsabili. (int. scr. - 5110)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che nell'ambito degli interventi in corso nei territori caratterizzati da particolare depressione, nel comune di Roccaforte del Greco è prevista, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la costruzione della rete idrica e fognante del centro abitato, nonchè la sistemazione delle strade interne.

I relativi progetti, già istruiti, saranno al più presto sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione del cennato Istituto.

Per quanto riguarda le altre opere richieste, si assicura che le stesse saranno esaminate con la dovuta considerazione in sede di predisposizione del prossimo programma a favore dei territori di cui sopra.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

18 giugno 1971

PELLICANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere quali tempestivi provvedimenti intendano adottare nei confronti degli abitanti della vallata del Valanidi, di Ravagnese, Arangea, Gallina, Puzzi ed Armo, in comune di Reggio Calabria, i quali ormai da troppo tempo vivono in grave disagio per la mancanza di una strada (di cui esiste già un tracciato) che da Puzzi porti ai Campi Melacrino in Aspromonte.

Si precisa che detta strada arrecherebbe molti benefici sociali, agricoli e turistici perchè collegherebbe le suddette località con la montagna e con il centro turistico di Gambarie e consentirebbe anche agli abitanti di Santa Venere, Embris, Trunca e delle frazioni di Cardeto, che si trovano a sinistra del torrente S. Agata, di raggiungere senza pericoli la città di Reggio Calabria.

La costruzione richiesta eliminerebbe, inoltre, l'isolamento che finora ha tenuto la zona in quasi completo abbandono sociale ed economico, onde si invitano i Ministri interrogati ad esaminare la situazione ed a risolverla senza indugi e mortificanti rinvii. (int. scr. - 5165)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione si fa presente che il

Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte, in sede di proposte per il programma della legge speciale Calabria, ebbe a prospettare l'esigenza di realizzare la strada Puzzi-Cadrige al servizio, appunto, delle diverse località cui l'onorevole interrogante fa riferimento.

Al riguardo, si comunica che l'opera è stata ritenuta meritevole di un suo inserimento nel programma esecutivo della citata legge, programma che, allo stato, trovasi in corso di elaborazione da parte degli uffici competenti.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

25 giugno 1971

PIERACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga doveroso dare immediato corso alla nomina dell'apposita Commissione che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, deve provvedere allo studio ed alla formulazione delle proposte per la modifica ed il miglioramento del trattamento pensionistico dei dipendenti da Enti locali, iscritti all'apposita Cassa, gestita dal Ministero del tesoro.

Quanto sopra risponde, anzitutto, ad un obbligo derivante da legge, tenuto presente che il citato articolo prevede la formazione di tale Commissione successivamente all'approvazione dei bilanci tecnici del 1969 e del 1970, il che dovrebbe essere ormai avvenuto da tempo, e, in secondo luogo, ad una esigenza obiettiva e sociale, in quanto l'importo di dette pensioni è stato reso irrisorio dal vertiginoso aumento del costo della vita, verificatosi dal 1967, anno al quale risalgono gli ultimi miglioramenti. (int. scr. - 5166)

RISPOSTA. — Ai fini della costituzione della Commissione di cui sopra, la Direzione generale degli Istituti di previdenza di questo Ministero ha tempestivamente dato corso ai relativi atti preliminari, richiedendo alle altre Amministrazioni interessate le designazioni dei nominativi che dovranno far parte della Commissione stessa in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.

Si assicura la signoria vostra onorevole che, non appena perverranno tali designazioni, questo Ministero provvederà con ogni sollecitudine ad emanare il relativo provvedimento formale di nomina.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

PIOVANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come intenda rispondere alla richiesta del comune di Mezzana Bigli (Pavia), intesa ad ottenere un mutuo di lire 50 milioni per lavori di costruzione dell'acquedotto e della fognatura (2° lotto dell'opera).

La documentazione richiesta è stata inoltrata alla Direzione generale degli istituti di previdenza (Divisione 21ª - Cassa 2) in data 10 febbraio 1971, con nota n. 220. (int. scr. - 4931)

RISPOSTA. — Il Consiglio di amministrazione della direzione generale degli Istituti di previdenza ha accolto la domanda di cui alla citata interrogazione.

Per poter emettere il provvedimento di formale concessione del prestito, il comune interessato è stato invitato a produrre la necessaria documentazione.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

PREMOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la loro attenzione sull'importanza della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel corso dei trasporti internazionali approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sin dal dicembre 1968 ed aperta alla firma degli Stati membri, importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia

di diretta competenza dei loro Dicasteri, non intendano adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla firma, alla ratifica ed al deposito di detta Convenzione, secondo quanto è stato già fatto dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 3268)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Al riguardo ho il piacere di informarla che in data 7 maggio 1971, avuta l'adesione alla ratifica di tutti i Ministeri interessati, l'apposito Servizio di questo Ministero ha provveduto a diramare il provvedimento di ratifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo inoltro al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

30 giugno 1971

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo punto di vista sulla Raccomandazione n. 455, relativa alla pratica della presa di ostaggi, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione giuridica — ed in particolare per sapere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a prendere tutte le disposizioni necessarie per la piena applicazione delle convenzioni internazionali al riguardo ed a studiarne eventualmente una nuova nel quadro delle Nazioni Unite.

L'interrogante fa rilevare che identica interrogazione fu presentata dal senatore Sibille in data 13 maggio 1966 (n. 4758), ma non ebbe alcun seguito, e confida pertanto che per l'avvenire sia data risposta più sollecita ad analoghe interrogazioni concernenti il Consiglio d'Europa. (int. scr. - 4575)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Ministro di grazia e giustizia.

La Raccomandazione n. 455, relativa alla pratica di presa di ostaggi — approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nel corso della 3ª parte della XVII Sessione ordinaria (Strasburgo, 24-27 gennaio 1966) — è stata presa in esame dai Delegati dei Ministri in diverse riunioni, tenutesi negli anni 1966-67.

Nel corso di tali riunioni emersero diversi orientamenti dei Delegati sulla Raccomandazione, soprattutto a proposito della sua utilità e della competenza del Consiglio d'Europa ad occuparsi di problemi regolati dalle Convenzioni di Ginevra.

Inoltre, il Comitato dei ministri, al quale fu egualmente sottoposta per esame, dichiarò di condividere il punto di vista dell'Assemblea, che condannava la presa di ostaggi. Quanto alle perplessità espresse dai Delegati di vari Paesi, in particolare in merito al paragrafo 10 della Raccomandazione in parola, il Comitato si rifiutò di accettare quanto affermato circa la propria responsabilità collettiva nei confronti del rispetto delle Convenzioni di Ginevra, aggiungendo che, al più, una siffatta responsabilità poteva essere soltanto morale e non giuridica; il Comitato precisò inoltre che, in quanto organo del Consiglio d'Europa, non era abilitato a curare il rispetto di dette Convenzioni, ricadendo tale obbligo sugli Stati che vi avevano aderito.

Dopo di allora, la Raccomandazione non è stata più oggetto di esame da parte di organi del Consiglio d'Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

18 giugno 1971

RICCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il Governo brasiliano effettua una ritenuta del 25 per cento sull'ammontare delle pensioni corrisposte a cittadini italiani per periodi di lavoro prestato in Brasile, l'interrogante chiede di conoscere se

il Governo italiano sia a conoscenza del diffuso malumore che tale normativa ha determinato nella comunità italiana residente in Brasile e tra i lavoratori pensionati rientrati e domiciliati, o residenti, in Italia.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali passi siano stati fino ad oggi compiuti e quali azioni si intendano ancora intraprendere perchè sia eliminata l'odiosa trattenuta sui redditi di pensione, frutto di onesto ed oneroso lavoro prestato per lunghi anni da cittadini italiani in Brasile. (int. scr. - 5078)

RISPOSTA. — I benefici di pensione percepiti da persone domiciliate o residenti fuori dal Brasile sono assoggettati ad una trattenuta fiscale del 25 per cento sulla base degli articoli 292 e 298 del decreto-legge n. 58400 del 10 maggio 1966, e dell'articolo 16, comma undicesimo, della legge n. 4506 del 30 novembre 1964.

Tale norma, valida *erga omnes*, è stata ribadita nel giugno del 1970 dal « Servizio della legislazione tributaria nazionale » brasiliano che ha modificato l'interpretazione che nel 1968 il Dipartimento delle imposte di rendita del Ministero delle finanze aveva dato ai predetti articoli di legge. Quest'ultima interpretazione — considerata ora non esatta — concedeva alle pensioni non superiori a un certo ammontare l'esenzione dal tributo.

L'Ambasciata a Rio de Janeiro è intervenuta ripetutamente presso le competenti autorità brasiliane e, nell'ottobre scorso, ha effettuato un passo ufficiale presso il Ministero degli esteri, ponendo in particolare rilievo le ragioni umanitarie e sociali che giustificano ampliamente la nostra attesa di vedere abolita una misura così pregiudizievole per i nostri connazionali.

Recentemente da parte brasiliana è stata prospettata la possibilità di incorporare la questione delle ritenute fiscali nell'accordo italo-brasiliano sulla doppia imposizione, le cui trattative dovrebbero avere inizio nell'ottobre prossimo a Brasilia.

Tale proposta è stata accolta da questo Ministero con alcune riserve in quanto, sebbene proponga un quadro giuridico in cui affrontare la questione, di fatto rinvia la soluzione del problema ad una trattativa che potrebbe anche prolungarsi nel tempo, richiedendo inoltre per la sua entrata in vigore un ulteriore periodo di attesa connesso con le complesse procedure di ratifica cui l'accordo andrebbe sottoposto.

Per queste ragioni da parte italiana si continuerà ad insistere presso le autorità brasiliane affinchè modifichino la recente decisione del « Servizio della legislazione tributaria nazionale » in modo tale da ottenere che le pensioni che non superano un certo ammontare vengano esentate dalla trattenuta fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

28 giugno 1971

RIGHETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) se corrisponda a verità quanto reso noto con una lettera al direttore dell'« Espresso », pubblicata sul n. 17 del 25 aprile 1971, e cioè che « è ormai quasi un anno che dal magazzino-viveri militare di Torino, sito nelle vicinanze di Piazza d'Armi, si vendono continuamente ad enti ed a commercianti privati considerevoli quantitativi (camionette cariche) di viveri destinati ai militari del presidio »;

b) ove quanto sopra riferito risulti corrispondere a verità, in base a quali disposizioni, per quali motivi e con quali criteri ciò avvenga;

c) se, nell'ipotesi che quanto è stato reso noto corrisponda a verità e non sussistano legittime e valide ragioni, il Ministro non ritenga di disporre severe indagini ed energici provvedimenti disciplinari. (int. scr. - 5126)

RISPOSTA. — Nei pressi della piazza d'Armi di Torino non sono ubicati magazzini viveri della sussistenza, ma soltanto taluni limitati magazzini di reparto.

Le accurate indagini, anche di natura amministrativo-contabile, esperite relativamen-

te a detti magazzini hanno comunque escluso qualsiasi irregolarità, onde la notizia alla quale si riferisce l'onorevole interrogante è da ritenere priva di fondamento.

Il Ministro della difesa
TANASSI

28 giugno 1971

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se, considerata la situazione di gravissimo disagio in cui tutte le categorie economiche del Molise sono venute a trovarsi in conseguenza delle nevicate eccezionali che hanno tenuto quella regione stretta in una morsa di gelo per oltre due settimane, con completa paralisi di ogni attività, non ritengano di dover concedere una congrua sospensione del pagamento delle imposte correnti ed un'opportuna moratoria per le scadenze dei termini legali. (int. scr. - 4902)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta alla su indicata interrogazione anche per conto del Ministero dell'interno e di quello di grazia e giustizia.

L'esito degli accertamenti disposti sulla base della segnalazione della signoria vostra onorevole ed in ordine ad analogo interessamento delle locali Associazioni di categoria e della Camera di commercio, ha consentito di stabilire che l'entità del fenomeno nevoso e la sua dimensione temporale non possono considerarsi tali da giustificare i proposti provvedimenti di moratoria nonchè di sospensione della riscossione delle imposte correnti nei confronti degli operatori economici del Molise.

È stato infatti accertato che la nevicata in questione, oltre ad essere di breve durata, non presentava neppure i caratteri della eccezionalità, sia per ricorrenza stagionale che per quantità.

Non si sono verificate, in ogni caso, condizioni di rallentamento nelle attività commerciali, agricole ed industriali delle due province di Campobasso e di Isernia, mentre sotto il profilo assistenziale risulta che l'Amministrazione dell'interno è tempestivamente intervenuta in favore delle famiglie bisognose, danneggiate in certa misura dalle avversità atmosferiche in argomento, erogando contributi straordinari alle competenti Prefetture per gli occorrenti interventi tramite gli Enti comunali di assistenza.

È noto d'altra parte a questo Ministero che l'Intendenza di finanza di Campobasso, facendo uso della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, ha già disposto nello scorso mese di febbraio il rinvio della riscossione della prima rata dei ruoli erariali 2ª serie 1970 e dei corrispondenti ruoli degli altri enti impositori, recando in tal modo un apprezzabile beneficio alle varie categorie economiche di quella provincia.

Il Ministro delle finanze
PRETI

22 giugno 1971

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica che concerne l'istituzione dell'agenzia postale e telegrafica nella popolosa frazione Ceppagna, del comune di Venafro (Isernia). (int. scr. - 5094)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che la pratica concernente l'istituzione di una agenzia delle poste e telegrafi a Ceppagna, frazione del comune di Venafro, è tuttora in fase istruttoria, essendo in corso, a cura della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Isernia, gli accertamenti ispettivi disposti al fine di acquisire gli elementi di giudizio circa la sussistenza delle condizioni richieste per far luogo al provvedimento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BOSCO

28 giugno 1971

SOLIANO, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se ritenga corretto e conforme alle norme di una saggia amministrazione del pubblico denaro, oltre che rispondente all'esi-

genza superiore del soddisfacimento dell'interesse pubblico, il criterio adottato consapevolmente dall'Amministrazione del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di conferire promozioni ad ispettore generale a funzionari che abbiano in precedenza presentato domanda d'esodo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, condizionandola al preventivo conseguimento della promozione di cui sopra;

se non ritenga di impartire immediate disposizioni a tutte le Amministrazioni affinchè non si estenda tale ingiustificabile prassi, che si sostanzia nella concessione di un doppio beneficio e va a determinare, conseguentemente, oneri finanziari ben più pesanti di quelli già preventivati con la predetta legge n. 336;

se non ravvisi, in un comportamento come quello sopra descritto, oltre all'evidente acquisizione, da parte dei cosiddetti « centri di potere burocratico », di un ennesimo mezzo di discriminazione e di pressione nei confronti del personale, anche un nuovo espediente per abbreviare ulteriormente le già molto contratte carriere di alcuni funzionari, di null'altro preoccupati se non del proprio avanzamento. (int. scr. - 5009)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.*

Le designazioni del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato per il conferimento delle promozioni ad ispettore generale, come del resto di tutte le altre qualifiche, sono state sempre adottate nel pieno rispetto dell'articolo 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a norma del quale la promozione si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

Ciò premesso, per quanto concerne le designazioni per le promozioni disposte nelle sedute del suddetto Consiglio d'amministrazione del 18 e del 22 dicembre 1970, si fa presente che l'ipotesi avanzata, secondo la quale sarebbero stati scrutinati impiegati che, precedentemente allo scrutinio, avrebbero presentato domanda di esodo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si è determinata.

Infatti, presso la Ragioneria generale dello Stato, successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 336, sono state conferite promozioni ad ispettore generale soltanto nelle predette riunioni del Consiglio di amministrazione e precedentemente a tali date nessuna domanda d'esodo era stata presentata da impiegati in condizione di essere scrutinati per la qualifica in parola.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

26 giugno 1971

STEFANELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che, ad iniziativa della Federazione provinciale del commercio e del turismo di Bari, è stato promosso un nuovo organismo per l'istruzione professionale definito « Politecnico del commercio del Levante », per il quale è stato richiesto alla Cassa per il Mezzogiorno il relativo finanziamento di 1 miliardo e 700 milioni di lire, l'interrogante chiede di conoscere:

se l'iniziativa è stata considerata nel quadro della programmazione regionale nel settore;

le finalità del nuovo organismo in rapporto alla necessità di inserire il commercio ed il turismo pugliesi in un discorso nuovo, trattandosi di un settore di vitale importanza per l'intera economia regionale;

la località ove si pensa di far sorgere il nuovo complesso e le linee del progetto di massima;

il pensiero del Ministro sull'infrastruttura considerata. (int. scr. - 5209)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, vi è preliminarmente da far presente che alla Cassa per il Mezzogiorno non risulta pervenuta la richiesta della Federazione provinciale del commercio e il turismo di Bari, intesa a ottenere un finanziamento di lire 1.700 milioni per la realiz-

zazione di un nuovo organismo per l'istruzione professionale denominato « Politecnico del commercio del Levante ».

Si comunica in ogni caso che la legislazione vigente non prevede interventi della Cassa per la realizzazione di organismi del tipo cui l'onorevole interrogante fa riferimento.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

22 giugno 1971

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, la Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto alla realizzazione di impianti elettrici nelle località rurali, senza però effettuare gli allacciamenti delle singole abitazioni;

considerato che, in sede di richiesta di allacciamento, l'Enel, secondo le norme a suo tempo emanate con provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, richiede un contributo a carico dei singoli utenti, quasi sempre di notevole importo, il che non ha consentito di mettere in funzione una parte notevole degli impianti costruiti;

considerato che, con successiva legge 28 marzo 1968, n. 404, sono state emanate norme sull'elettrificazione delle zone rurali, prevedendo l'intervento dello Stato e dell'Enel con esclusione quindi di oneri a carico dei privati, al fine di promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni, le esigenze per attività agricole connesse ad attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche;

rilevato, in particolare, che, ai sensi della citata legge 28 marzo 1968, n. 404, nei previsti interventi sono compresi anche gli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica alle singole abitazioni,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritengano:

a) che dopo l'emanazione della legge 28 marzo 1968, n. 404, in materia di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali, siano inapplicabili le disposizioni circa il contributo di allacciamento a carico dei privati utenti, di cui al citato provvedimento CIP n. 949, emanato nella precedente data dell'11 novembre 1961, disposizioni di fatto ancora applicate, anche dopo l'emanazione della legge suddetta, nel caso di utenti residenti in centri elettrificati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, o con altre provvidenze;

b) che debba essere disposto il rimborso delle somme indebitamente pagate per contributo di allacciamento;

c) che debba procedersi, ove non sia stato già provveduto, all'elaborazione ed alla attuazione dei piani particolareggiati, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 3 della medesima legge 28 marzo 1968, n. 404, entro il termine di mesi sei, anche in considerazione di subentrate esigenze per nuove costruzioni di case nelle zone rurali. (int. scr. - 4453)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, numero 297, ha disposto la costruzione, con spesa a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno, di linee per l'adduzione di energia elettrica per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali.

In applicazione di tale disposizione legislativa la Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato gli impianti di adduzione di energia elettrica nei centri rurali con popolazione non inferiore a 200 abitanti residenti in case anche sparse, entro un raggio non superiore a 750 metri.

Le opere, in base alla legge citata, hanno compreso soltanto la realizzazione delle linee a media tensione, delle cabine di trasformazione e delle dorsali a bassa tensione, lasciando a carico dei singoli utenti la spesa per l'allacciamento.

Tale allacciamento è stato, a suo tempo, chiesto ed effettuato col pagamento di una modesta cifra forfettizzata, data la minima distanza delle utenze dalla linea. Soltanto nei casi in cui sono occorse più onerose opere di allacciamento, il relativo ammontare

della spesa a carico dell'utente è stato determinato in base al provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, che stabilisce appunto la misura dell'onere a carico dei singoli utenti.

Il fatto che, successivamente, sia intervenuta una normativa di finanziamento, che dispone la realizzazione di programmi di elettrificazione rurale comprensivi degli allacciamenti alle singole utenze, a totale carico dello Stato, non determina nè può determinare il diritto all'allacciamento gratuito alle linee elettriche costruite in base alla citata legge del 1953, poichè manca una norma specifica che preveda il relativo finanziamento e quindi, anche se in sede di programmazione si volesse consentire una agevolazione al riguardo, mancherebbe la possibilità di farlo in quanto non si dispone del fondo sul quale far gravare la spesa stessa.

La Cassa per il Mezzogiorno, peraltro, si è preoccupata del problema degli allacciamenti, e in sede istruttoria dei progetti di elettrificazione rurale ha cercato di far passare le linee a bassa tensione quanto più vicine possibili ai fabbricati esistenti, al fine di ridurre al minimo l'onere di allacciamento a carico dei singoli agricoltori.

Dagli atti in possesso della Cassa non risulta che esistano impianti non utilizzati per l'onerosità degli allacciamenti.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

19 giugno 1971

TERRACINI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per essere informato circa la denuncia e l'incriminazione, da parte dell'autorità di polizia e della Magistratura di Perugia, di alcuni studenti iraniani iscritti a quella Università per asserite offese a Capo di Stato estero, avendo essi allestito una mostra fotografica e diffuso stampati informativi sulla situazione del loro Paese.

Per sapere, altresì, quali interventi in proposito siano stati compiuti presso il nostro Governo dalla Rappresentanza diplomatica dell'Iran in Italia.

Per conoscere, infine, in quale modo si intenda, alla luce dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, provvedere in merito all'autorizzazione richiesta, nel caso, dalla Magistratura di Perugia al Ministro di grazia e giustizia. (int. scr. - 5132)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'interno comunicando, in base alle informazioni ora pervenute dalla competente procura generale presso la corte di appello di Perugia, quanto appresso.

A quella Procura della Repubblica è stata presentata denunzia contro sei iraniani, da parte di alcuni loro compatrioti, per il reato di cui all'articolo 297 del codice penale (offesa all'onore di un Capo di Stato estero). La Procura predetta ha provveduto ad effettuare i rituali avvisi di procedimento. Gli atti si trovano presso la procura della Repubblica di Roma, delegata a far effettuare la traduzione di alcuni stampati in lingua iraniana.

È stato altresì comunicato che se l'Ufficio di procura ravviserà nei fatti denunziati il reato di cui al menzionato articolo 297 del codice penale, invierà il fascicolo a questo Ministero per l'eventuale richiesta di procedimento a norma dell'articolo 313, ultimo comma, dello stesso codice.

Non si è in grado, allo stato, di fornire ulteriori notizie.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

24 giugno 1971

TIBERI, COPPOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere la ragione per cui la Commissione ministeriale incaricata di predisporre le norme di attuazione della legge 27 giugno 1968, n. 32, sulla vendita degli alimenti surgelati, avrebbe concluso i suoi lavori senza aver mai interpellato al riguardo la categoria dei panificatori, al fine di un'utile e necessaria collaborazione tra operatori economici e Pubblica amministrazione.

Gli interroganti desiderano, altresì, conoscere i motivi per cui sono stati compresi nel-

la categoria degli alimenti surgelati i prodotti della panetteria. Tale inserimento, infatti, non trova giustificazione poichè l'alimento « pane » è posto in vendita quotidianamente fresco in ogni punto abitato e, peraltro, non è influenzato da difficoltà di rifornimento a carattere stagionale, così come avviene, invece, per gli alimenti surgelati in genere.

Inoltre, tale inserimento non appare giustificabile anche perchè i notevoli oneri di refrigerazione, di trasporto e di magazzinaggio rendono praticamente proibitiva l'operazione in tema « pane » quando è esuberante la disponibilità di pane fresco a minor prezzo ed a più vantaggiose condizioni di gusto e di fragranza naturale, poichè i costi produttivi, e quindi i prezzi di vendita del prodotto, verrebbero maggiorati in modo notevole ed inopportuno per la rilevanza che l'alimento ha nell'indice del costo della vita. (int. scr. - 5091)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta si fa presente che la Federazione dei panificatori, così come altre organizzazioni di innumerevoli categorie interessate, non è stata chiamata a far parte della Commissione istituita per predisporre gli elenchi dei prodotti alimentari surgelati in attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, per non appesantire lo svolgimento dei lavori, tenuto conto che nella stessa Commissione erano presenti rappresentanti della Confederazione generale dell'industria e della Confederazione generale del commercio.

La Commissione ha esaminato l'esposto inviato dalla suddetta Federazione, con il quale si fa rilevare che il pane fresco è sempre disponibile in ogni centro abitato ad un prezzo inferiore e a condizioni di fragranza superiori a quelle del pane surgelato e che, pertanto, non sussiste alcuna convenienza per il consumatore di poter disporre di tale prodotto alimentare surgelato. Poichè non sono emersi motivi di carattere igienico sanitario contrari alla vendita del pane surgelato, la Commissione ha ritenuto di proporne l'inclusione nella considerazione che spetti al consumatore esprimere la propria scelta e che tale prodotto potrebbe essere richiesto in particolari casi.

D'altra parte, le argomentazioni addotte dai panificatori, consistenti sostanzialmente nella disponibilità quotidiana di pane fresco in ogni centro abitato ad un prezzo inferiore ed a condizioni di fragranza superiori a quelle del pane surgelato, mentre non giustificano l'esclusione di questo alimento dall'elenco in questione non dovrebbero comportare una flessione nelle vendite del pane allo stato fresco.

Del resto tale flessione non si è verificata a seguito della immissione in commercio del pane conservato in speciali confezioni.

Da ultimo si fa rilevare che ai fini dell'indice del costo della vita viene considerato soltanto il pane a prezzo controllato.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

19 giugno 1971

TORELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare alla loro attenzione la gravissima situazione nella quale versa la s.p.a. « G. Panizza e C. » con sede in Ghilla (Novara) attualmente sottoposta a procedura di amministrazione controllata in forza del decreto 2 dicembre 1970 del Tribunale di Verbania.

L'impresa è fabbricante di cappelli ed è coinvolta nella seria crisi dalla quale è investito tutto il settore (ad esempio, i cappellifici di Montevarchi) e necessita di immediati interventi, onde ulteriormente diversificare la produzione così da poter sfruttare utilmente il proprio « nome », fra i più conosciuti sul mercato interno ed estero, e da evitare una dichiarazione di fallimento che produrrebbe lo stato di disoccupazione di oltre 200 dipendenti in una zona — quella di Verbania — in stato permanente di crisi industriale e di sottoccupazione.

L'interrogante desidera conoscere quale azione i Ministri interrogati abbiano svolto o intendano ancora esplicare, anche in relazione ad una richiesta di mutuo di lire 500 milioni giacente presso l'IMI che, se accolta, potrebbe garantire la continuità del lavoro ed il risanamento dell'impresa. (int. scr. - 5185)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta, alla quale si risponde anche per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si comunica che la domanda di finanziamento, inoltrata dalla s.p.a. G. Panizza & C., intesa ad ottenere un finanziamento sulla legge n. 1470 non può essere presa in considerazione poichè i fondi stanziati in bilancio per l'applicazione della legge stessa sono esauriti.

Comunque, una adeguata soluzione dei problemi concernenti la società in questione potrà essere ricercata nel contesto di una generale ristrutturazione dell'intero settore dei cappellifici, che potrà avere luogo non appena sarà pienamente operante la legge 22 marzo 1971, n. 184.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

18 giugno 1971

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Con riferimento alle assicurazioni che risulterebbero essere state date nel corso di una assemblea di piccoli e medi industriali, si chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Governo abbia in animo di prendere in ordine ai problemi che da tempo sono sollecitati dalle categorie interessate, e precisamente quelli della fiscalizzazione degli oneri sociali, del tempestivo rimborso dell'IGE all'esportazione e del finanziamento a tasso agevolato a medio termine. (int. scr. - 5287)

RISPOSTA. — Mi è gradito far presente che, in ordine a quanto prospettato con la suindicata interrogazione, sono già stati interessati i competenti uffici di questo Ministero, per la necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura la signoria vostra onorevole che, appena in possesso degli indispensabili e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

23 giugno 1971

VERONESI, FINIZZI, PALUMBO, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere i nominativi degli istituti di assistenza per minori a carico dei quali siano stati elevati procedimenti penali per omissioni e deviazioni nell'espletamento dei compiti istituzionali, dal 1961 alla data odierna. (int. scr. - 4884)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, significando che il pretore di Roma, il quale procede all'inchiesta giudiziaria a carico di istituti di assistenza per minori, ha fatto conoscere che, dal 1961 ad oggi, non risulta essere stato instaurato alcun procedimento penale nei confronti di istituti del genere.

L'unico procedimento è quello sorto, come è noto, recentemente ed affidato al pretore dottor Luciano Infelisi; ma non è possibile fornire, allo stato, indicazioni circa i nomi degli istituti nei cui confronti si stanno svolgendo accertamenti, trattandosi, come ha fatto presente la pretura predetta, di una istruttoria in corso e pertanto sussistendo, per ora, soltanto indiziati di reato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

30 giugno 1971

ZUGNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire, nei modi più opportuni, perchè la disposizione di cui all'articolo 23 della legge n. 11 dell'11 gennaio 1971, che disciplina l'affitto dei fondi rustici, possa trovare generale ed univoca interpretazione nel senso:

1) che si debbano considerare prorogati anche i contratti d'affitto a coltivatori diretti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) che si debbano ritenere nulle le rinuncie alla proroga eventualmente stabilita nei contratti, se non rientranti nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge citata. (int. scr. - 5295)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di intervento rivolta a questo Ministero e formulata nella interrogazione, concernente la interpretazione dell'articolo 23 della legge 11 gennaio 1971, n. 11, sull'affitto dei fondi rustici, si deve osservare preliminarmente che l'interpretazione di norme di legge in materia di contratti di diritto privato compete alla magistratura ordinaria investita della controversia. Un eventuale invito, rivolto da questa amministrazione alla stessa magistratura, ad interpretare una norma in un dato modo, costituirebbe ovviamente una indebita interferenza del potere esecutivo sull'attività giudiziaria.

Se poi la richiesta di intervento debba essere intesa nel senso che questo Ministero dovrebbe farsi promotore di una legge interpretativa della norma in questione, si rileva che una siffatta iniziativa non sembra, nella specie, necessaria atteso che il tenore della norma stessa appare sufficientemente chiaro e, perciò, non bisognevole di interpretazione autentica.

Sul punto n. 1) si osserva, invero, che anche i contratti di affitto a coltivatore diretto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 16 settembre 1964, n. 756, sono stati, in virtù del disposto del terzo comma dell'articolo 14 della legge medesima, prorogati sino a nuova disposizione.

Ciò si evince, sia dal tenore letterale della norma, sia dalla relazione al disegno di legge governativo, divenuto poi la legge numero 756, la quale esplicitamente affermava che la cennata disposizione « estende anche ai nuovi contratti il regime vigente per i rapporti soggetti alla proroga. In tal modo anche per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge proposta non potrà essere data disdetta da parte del concedente se non nei limitati casi in cui la disdetta è ammessa per i contratti prorogati » (Atto Senato, IV legislatura, n. 520).

Sul punto n. 2), si fa presente che, con l'articolo 23 della citata legge n. 11 del 1971, il legislatore ha inteso colpire di invalidità tutte le rinunce dell'affittuario a diritti ad esso derivanti dalla legge stessa o da altre leggi dello Stato o delle Regioni, e quindi anche al diritto di proroga in queste previsto, nulla importando che tale rinuncia sia eventualmente stabilita nel contratto o sia altrimenti manifestata. Ciò, ovviamente, per le rinunce alla proroga fatte dopo l'entrata in vigore della legge in esame, e sempre che la volontà non sia stata manifestata dinanzi al giudice o in sede sindacale, nel qual caso la rinuncia resterebbe valida (articolo 23, ultimo comma).

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

30 giugno 1971